



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

REGOLAMENTO N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DELLA PUBBLICITA' DEI PRODOTTI ASSICURATIVI, DI CUI AL TITOLO XIII DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

MODIFICATO DAL PROVVEDIMENTO ISVAP DEL 25 FEBBRAIO 2011 N. 2880, DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 38 DEL 3 GIUGNO 2011 E DAL PROVVEDIMENTO IVASS DEL 16 LUGLIO 2013 N. 7. LE MODIFICHE SONO RIPORTATE IN CORSIVO.

L'ISVAP

(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 recante coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.);

VISTA la legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione con modificazioni del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

VISTA la legge 2 aprile 2007, n. 40, di conversione con modificazioni del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

PARTE I - Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

PARTE II - Obblighi di informativa

Titolo I - Obblighi di informativa relativi ai prodotti assicurativi vita

Capo I - Informativa precontrattuale

- Art. 4 (Documentazione e pubblicazione sul sito *internet*)
- Art. 5 (Criteri di redazione)
- Art. 6 (Proposta di assicurazione)
- Art. 7 (Scheda sintetica)
- Art. 8 (Nota informativa)
- Art. 9 (Progetto esemplificativo)
- Art. 10 (Dati storici di confronto)
- Art. 11 (Aggiornamento dei documenti precontrattuali)

Capo II - Informativa in corso di contratto

- Art. 12 (Pubblicazione sui quotidiani e sul sito *internet*)
- Art. 13 (Modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo)
- Art. 14 (Estratto conto annuale)
- Art. 15 (Variazione del tasso di interesse garantito)
- Art. 16 (Riscontro a richieste di informazioni)
- Art. 17 (Avviso di scadenza)
- Art. 18 (Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali)
- Art. 19 (Trasformazione di contratto)
- Art. 20 (Trasferimento di agenzia ed operazioni societarie straordinarie)
- Art. 21 (Comunicazioni mediante tecniche a distanza)
- Art. 22 (Archiviazione e conservazione dei documenti)

Capo III - Disposizioni in materia di finanza etica o socialmente responsabile

- Art. 23 (Obblighi informativi)
- Art. 24 (Obblighi di rendicontazione)

Titolo II - Obblighi di informativa in corso di contratto per *unit linked*, *index linked* e per le operazioni di capitalizzazione

- Art. 25 (Obblighi informativi)
- Art. 26 (Pubblicazione sui quotidiani e sul sito *internet*)
- Art. 27 (Lettera di conferma di investimento dei premi per i contratti *unit linked*)
- Art. 28 (Estratto conto annuale)
- Art. 29 (Comunicazione in caso di perdite)

Titolo III - Obblighi di informativa relativi ai prodotti assicurativi danni

Capo I - Informativa precontrattuale

- Art. 30 (Documentazione)

- Art. 31 (Criteri di redazione)
Art. 32 (Contratto di assicurazione)
Art. 33 (Nota informativa)
Art. 34 (Pubblicazione sul sito *internet*)

Capo II - Informativa in corso di contratto

- Art. 35 (Riscontro a richieste di informazioni)
Art. 36 (Trasferimento di agenzia ed operazioni societarie straordinarie)
Art. 37 (Aggiornamento dei documenti precontrattuali, modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo)
Art. 38 (Comunicazioni mediante tecniche a distanza e archiviazione e conservazione dei documenti)

TITOLO IV - Informativa via web al contraente¹

- Art. 38 bis (Aree riservate nei siti Internet)*
Art. 38 ter (Rischi particolari)
Art. 38 quater (Accesso alle aree riservate)
Art. 38 quinquies (Informativa sull'attivazione del servizio)
Art. 38 sexies (Comunicazioni in corso di contratto mediante le aree riservate)

PARTE III - Pubblicità dei prodotti assicurativi

- Art. 39 (Caratteristiche generali della pubblicità)
Art. 40 (Elementi della pubblicità)
Art. 41 (Pubblicità dei rendimenti dei prodotti assicurativi vita)
Art. 42 (Pubblicità dei prodotti assicurativi effettuata dagli intermediari)

PARTE IV- Disposizioni specifiche

Capo I – Lingua da utilizzare nei contratti di assicurazione

- Art. 43 (Lingua)

Capo II - Contratti con partecipazione agli utili

- Art. 44 (Aliquote di partecipazione al rendimento della gestione separata)

Capo III - Contratti *unit linked*

- Art. 45 (Recesso)
Art. 46 (Costi applicati mediante prelievo di quote)

Capo IV - Contratti infortuni e malattia

- Art. 47 (Sede dell'arbitrato e età assicurabile)
Art. 48 (Recesso in caso di sinistro)

Capo V – Polizze connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento

- Art. 49 (Restituzione del premio)
Art. 50 (Trasparenza dei costi)

PARTE V – Altre disposizioni

- Art. 51 (Conflitti di interesse)

¹ Titolo inserito dall'articolo 2 del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 Luglio 2013.

Art. 52 (Modifiche all'articolo 48 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

PARTE VI - Disposizioni transitorie e finali

Art. 53 (Contratti di assicurazione destinati ad attuare forme pensionistiche individuali)

Art. 54 (Abrogazioni)

Art. 55 (Pubblicazione)

Art. 56 (Entrata in vigore)

Elenco degli allegati

- | | |
|------------|---|
| Allegato 1 | Schema di Scheda sintetica dei contratti di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili |
| Allegato 2 | Nota metodologica sul calcolo del Costo percentuale medio annuo |
| Allegato 3 | Schema di Nota informativa dei contratti di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili |
| Allegato 4 | Schema di Nota informativa dei contratti di puro rischio |
| Allegato 5 | Documento informativo per le operazioni di trasformazione |
| Allegato 6 | Schema di Nota informativa dei contratti di assicurazione dei rami danni |
| Allegato 7 | Schema di Nota informativa dei contratti di assicurazione Infortuni |
| Allegato 8 | Schema di Nota informativa dei contratti di assicurazione Malattia |
| Allegato 9 | Schema di Nota informativa dei contratti di assicurazione di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti |

Parte I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 182, comma 7, 183, 185 commi 3 e 4, 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) “contratto a prestazioni rivalutabili”: il contratto di assicurazione sulla durata della vita umana o il contratto di capitalizzazione le cui prestazioni si incrementano in base al rendimento conseguito da una gestione separata;
 - b) “contratto con partecipazione agli utili”: il contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da meccanismi di accrescimento delle prestazioni, quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione separata o agli utili di un conto di gestione;
 - c) “contratto di capitalizzazione”: il contratto con il quale l’impresa si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito, non inferiore a cinque anni, in corrispettivo di premi unici o periodici;
 - d) “contratto di puro rischio”: il contratto di assicurazione in cui le prestazioni sono legate esclusivamente al verificarsi di eventi quali il decesso, l’invalidità, l’incapacità dell’assicurato;
 - e) “contratto *index linked*”: il contratto di assicurazione sulla vita in cui le prestazioni sono direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento;
 - f) “contratto *unit linked*”: il contratto di assicurazione sulla vita in cui le prestazioni sono direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR;
 - g) “decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
 - h) “fondo interno”: il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall’impresa ed espresso in quote;
 - i) “forme pensionistiche complementari”: le forme pensionistiche di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
 - j) “gestione separata”: un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall’impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati;
 - k) “grandi rischi”: i rischi indicati dall’articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - l) “impresa” o “impresa di assicurazione”: la società di assicurazione con sede legale in Italia autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, la società di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro dell’Unione Europea abilitata in Italia all’esercizio dell’assicurazione in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nonché la società di

- assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo abilitata in Italia all'esercizio dell'attività assicurativa in regime di stabilimento;
- m) "impresa di assicurazione comunitaria": l'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - n) "intermediari": le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa;
 - o) "ISVAP" o "Autorità": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
 - p) "OICR": gli Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - q) "prodotti assicurativi": i prodotti assicurativi vita e danni;
 - r) "prodotti assicurativi danni": i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami danni definiti dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - s) "prodotti assicurativi vita": i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con l'esclusione dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni e dei prodotti assicurativi aventi finalità previdenziali, ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
 - t) "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione" o "prodotti finanziari assicurativi": i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - u) "pubblicità": ogni messaggio, diffuso con qualsiasi mezzo di comunicazione e con qualunque modalità, avente la finalità di promuovere i prodotti assicurativi;
 - v) "ramo di assicurazione": un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attività che l'impresa può esercitare al rilascio dell'autorizzazione;
 - w) "reti di vendita *multilevel marketing*": le reti distributive operanti con tecniche di vendita quali il *multilevel marketing*, il *network marketing* o affini in cui, tra l'altro, il venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato;
 - x) "supporto durevole": qualsiasi strumento che permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
 - y) "tecnica di comunicazione a distanza": qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'impresa e del contraente, possa impiegarsi per la trasmissione delle comunicazioni inerenti al contratto.

Art. 3 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e disciplina il contenuto del Fascicolo informativo e lo schema della Scheda sintetica e della Nota informativa.

2. Non si applicano alle imprese di assicurazione comunitarie gli articoli 4 comma 6, 11 e 12, per le disposizioni relative alla pubblicazione sul sito *internet*, 20 comma 5 ad eccezione dei contratti relativi all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché gli articoli 22, 23 comma 2, 24 comma 2, 26, per le disposizioni relative alla pubblicazione sul sito *internet*, 34 commi 1, 2 e 4, 38 per la parte relativa alla archiviazione e conservazione dei documenti, *gli articoli 38 bis, 38 ter, 38 quater e 38 quinquies ad eccezione dei contratti relativi all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti*², 46 e 51.
3. Il presente Regolamento disciplina, altresì, la pubblicità dei prodotti assicurativi.

PARTE II

Obblighi di informativa

Titolo I

Obblighi di informativa relativi ai prodotti assicurativi vita

Capo I

Informativa precontrattuale

Art. 4

(Documentazione e pubblicazione sul sito *internet*)

1. Le imprese predispongono il Fascicolo informativo da consegnare al potenziale contraente prima della sottoscrizione di una proposta relativa ai prodotti assicurativi vita.
2. Il Fascicolo informativo è redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di bilinguismo nelle Regioni a Statuto Speciale.
3. Il Fascicolo informativo contiene esclusivamente i seguenti documenti precontrattuali e contrattuali:
 - a) Scheda sintetica;
 - b) Nota informativa;
 - c) Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione separata;
 - d) Glossario;
 - e) Modulo di proposta o, ove non previsto, Modulo di polizza.
4. I singoli documenti di cui si compone il Fascicolo informativo sono numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle pagine di ciascun documento (1 di 6, 2 di 6) e, in prima pagina o a conclusione, della data dell'ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti.
5. Sulla copertina del Fascicolo informativo sono riportate esclusivamente:

² Le parole "gli articoli 38 bis, 38 ter, 38 quater e 38 quinquies ad eccezione dei contratti relativi all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti" sono state inserite dall'articolo 1 del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013.

- a) la denominazione, il logo e il simbolo dell'impresa e del gruppo di appartenenza. La denominazione, il logo e il simbolo dell'impresa devono avere un carattere di particolare evidenza rispetto a quelli del gruppo di appartenenza;
 - b) l'intestazione: "Contratto di (inserire la tipologia contrattuale e il nome commerciale)";
 - c) la frase in grassetto: "Il presente Fascicolo informativo, contenente (inserire l'elenco dei documenti di cui al comma 3) deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione";
 - d) l'avvertenza in grassetto: "Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa".
6. Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto di tipo individuale, le imprese pubblicano il Fascicolo informativo sul proprio sito *internet* per tutta la durata dei contratti stipulati in relazione al prodotto medesimo.
 7. Le imprese di assicurazione, con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, inseriscono nella convenzione stipulata con il contraente una previsione contrattuale disciplinante obblighi e modalità di consegna da parte di quest'ultimo agli assicurati, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, delle condizioni di assicurazione. Nella convenzione deve inoltre essere previsto che il modulo di adesione alla copertura assicurativa riporti l'indicazione dei costi a carico degli assicurati con evidenza della quota parte percepita in media dagli intermediari. Per le polizze connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento, la convenzione deve inoltre prevedere che, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, venga consegnato al debitore/assicurato il Fascicolo informativo e che il modulo di adesione alla copertura assicurativa indichi l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal debitore/assicurato con l'evidenza dell'importo percepito dall'intermediario. Qualora l'adesione non avvenga mediante la sottoscrizione di un modulo di adesione, la convenzione prevede l'obbligo di consegna al debitore/assicurato del Fascicolo informativo e di un documento illustrativo dei costi di cui al periodo precedente.
 8. Qualora i contratti collettivi di cui al comma 7 prevedano un'assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l'importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a 100 euro, in luogo della documentazione prevista al comma 7, l'impresa di assicurazione predispone un documento che riporta la denominazione dell'impresa, l'oggetto della copertura assicurativa, le modalità per acquisire sia le condizioni di assicurazione che le informazioni sulla procedura di liquidazione della prestazione assicurata. L'impresa inserisce nella convenzione stipulata con il contraente l'obbligo di consegna agli assicurati da parte di quest'ultimo del citato documento in occasione dell'acquisto del prodotto o del servizio.

Art. 5
(Criteri di redazione)

1. Nella redazione del Fascicolo informativo le imprese:
 - a) utilizzano espressioni chiare e sintetiche affinché il contraente sia in grado di comprendere il contenuto del contratto che si appresta a sottoscrivere, con

- le relative prestazioni o coperture assicurative offerte, le garanzie e gli eventuali rischi finanziari a suo carico;
- b) adottano caratteri di stampa e accorgimenti grafico-tipografici e redazionali tali da rendere agevole la lettura;
 - c) illustrano con caratteri grafici di particolare evidenza le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del contraente e dell'assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenze" dal presente Regolamento;
 - d) assicurano la coerenza delle informazioni contenute all'interno dei documenti precontrattuali e contrattuali;
 - e) utilizzano termini quali "garanzia, garantito, garantisce" o termini simili solo con riferimento a contratti per i quali l'impresa presta direttamente la specifica garanzia, evitando l'uso di tali termini nell'ipotesi di impegni assunti da terzi a corrispondere importi prestabiliti;
 - f) utilizzano il termine "capitale protetto" solo con riferimento a contratti per i quali è prevista l'adozione di particolari tecniche di gestione che mirano a minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito; in tali casi va evidenziato che la protezione non costituisce garanzia di conservazione del capitale o di rendimento minimo;
 - g) non inseriscono espressioni o formulazioni di natura pubblicitaria o promozionale.

Art. 6

(Proposta di assicurazione)

1. Il modulo di proposta, ove previsto, è predisposto su più fogli di carta copiativa staccabili. Qualora le imprese adottino procedure informatiche di emissione dei contratti, possono essere impiegate modalità alternative di predisposizione del modulo di proposta, purché sia garantita l'identità tra le informazioni acquisite dall'impresa e quelle riportate nella copia consegnata al contraente.
2. Per i contratti che prevedono prestazioni per il caso di morte o altre coperture che comunque richiedono di acquisire informazioni sullo stato di salute dell'assicurato, le imprese richiamano in proposta, con caratteri grafici di particolare evidenza, le seguenti avvertenze relative alla compilazione del questionario sanitario:
 - a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
 - b) prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a), deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
 - c) anche nei casi non espressamente previsti dall'impresa, l'assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
3. La proposta di assicurazione prevede una apposita dichiarazione, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente, attestante la consegna dei singoli documenti contenuti nel Fascicolo informativo.
4. Nella proposta di assicurazione le imprese prevedono un apposito spazio nel quale sono indicati la periodicità ed i mezzi di pagamento del premio.

5. Qualora le imprese facciano ricorso a tecniche di vendita *multilevel marketing* ed abbiano attribuito ai componenti della rete il potere di incassare premi assicurativi, la proposta contiene l'avvertenza di cui all'articolo 44, comma 2, lettera d), del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.
6. Qualora le imprese adottino procedure di emissione dei contratti che non prevedano la sottoscrizione della proposta, si applicano alla polizza le disposizioni del presente articolo.
7. Le avvertenze relative alla compilazione del questionario di cui al comma 2 devono essere riportate anche nel modulo di adesione dei contratti in forma collettiva.

Art. 7
(Scheda sintetica)

1. Le imprese predispongono una Scheda sintetica per i contratti con partecipazione agli utili sulla base dello schema di cui all'allegato 1.
2. Nel caso di polizze consistenti nell'abbinamento delle diverse tipologie contrattuali relative ai rami I, II e IV di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto, ai fini di un'adeguata rappresentazione delle caratteristiche del contratto, le imprese predispongono la Scheda sintetica adeguatamente integrata con le caratteristiche dei contratti oggetto di abbinamento.
3. Il tasso di rendimento da utilizzare per la determinazione dell'indicatore "Costo percentuale medio annuo" è individuato dall'ISVAP che provvede, ove necessario, al relativo aggiornamento con successivo provvedimento. Il tasso di rendimento è fissato nella misura del 4% annuo. Le indicazioni per il calcolo del Costo percentuale medio annuo sono fornite nella Nota metodologica di cui all'allegato 2.
4. Nella Scheda sintetica sono vietate formulazioni che facciano riferimento, anche indiretto, ad una approvazione del suo contenuto da parte dell'ISVAP.

Art. 8
(Nota informativa)

1. La Nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, necessarie affinché il contraente e l'assicurato possano pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali.
2. Le imprese predispongono la Nota informativa per i contratti con partecipazione agli utili sulla base dello schema di cui all'allegato 3. Per i contratti di puro rischio la Nota informativa è redatta sulla base dello schema di cui all'allegato 4. Quest'ultimo schema è adattato per tener conto delle caratteristiche delle coperture offerte.
3. L'inserimento di informazioni supplementari rispetto a quelle previste dagli schemi deve essere limitato all'esigenza di rendere pienamente comprensibili le caratteristiche del contratto.

4. Nel caso di polizze consistenti nell'abbinamento delle diverse tipologie contrattuali relative ai rami I, II e IV di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto, ai fini di un'adeguata rappresentazione delle caratteristiche del contratto, le imprese predispongono la Nota informativa adeguatamente integrata con le caratteristiche dei contratti oggetto di abbinamento.
5. Nella Nota informativa sono vietate formulazioni che facciano riferimento, anche indiretto, ad una approvazione del suo contenuto da parte dell'ISVAP.

Art. 9
(Progetto esemplificativo)

1. La Nota informativa dei contratti con partecipazione agli utili contiene un Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurative e dei valori di riduzione e riscatto, basato su specifiche combinazioni di età, durata e importo del premio, scelte dall'impresa secondo criteri che assicurino un'adeguata rappresentatività dell'esemplificazione rispetto al portafoglio in essere. Le proiezioni sono effettuate in base al tasso minimo di rendimento garantito contrattualmente e ad una ipotesi di rendimento finanziario individuata dall'ISVAP che provvede, ove necessario, al relativo aggiornamento. Il predetto tasso di rendimento è fissato nella misura del 4% annuo.
2. Le imprese predispongono il Progetto esemplificativo rielaborato in forma personalizzata in base ai dati dell'assicurato da consegnare al contraente al più tardi al momento in cui questi è informato che il contratto è concluso.
3. La consegna del Progetto esemplificativo rielaborato in forma personalizzata non è obbligatoria per i contratti in forma collettiva.

Art. 10
(Dati storici di confronto)

1. L'ISVAP provvede entro il 15 febbraio di ciascun anno alla comunicazione del tasso di inflazione determinato sull'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai e del tasso di rendimento medio lordo dei titoli di Stato da inserire nella Scheda sintetica. Per i contratti le cui prestazioni sono espresse in valuta l'Autorità fornisce, nel medesimo termine, l'aggiornamento dei tassi di interesse dei titoli a lungo termine nonché le variazioni percentuali annue dei tassi di cambio delle principali valute estere contro l'euro.

Art. 11
(Aggiornamento dei documenti precontrattuali)

1. Le imprese aggiornano entro il 31 maggio di ciascun anno la Scheda sintetica e la Nota informativa. Qualora, nel periodo antecedente all'aggiornamento annuale, intervengano modifiche alle informazioni contenute nella predetta documentazione, le imprese integrano opportunamente i documenti informativi in circolazione e ne danno tempestiva notizia sul proprio sito *internet*.

Capo II
Informativa in corso di contratto

Art. 12

(Pubblicazione sui quotidiani e sul sito *internet*)

1. *Relativamente ai contratti a prestazioni rivalutabili le imprese pubblicano su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e sul proprio sito internet, il rendiconto riepilogativo della gestione separata, il prospetto della composizione della gestione separata ed il prospetto semestrale della composizione della gestione separata. La pubblicazione del rendiconto riepilogativo della gestione separata e del prospetto della composizione della gestione separata avviene entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione. La pubblicazione del prospetto semestrale della composizione della gestione separata avviene entro trenta giorni dalla fine del primo semestre di ogni periodo di osservazione.*
2. *Il prospetto della composizione della gestione separata e il prospetto semestrale della composizione della gestione separata debbono restare pubblicati sul sito internet dell'impresa per almeno sei mesi. Il rendiconto riepilogativo della gestione separata deve restare pubblicato sul sito internet dell'impresa almeno fino alla pubblicazione del rendiconto relativo al successivo periodo di osservazione³.*

Art. 13

(Modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo)

3. Le imprese comunicano per iscritto al contraente, in occasione della prima comunicazione da inviare in adempimento agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

Art. 14

(Estratto conto annuale)

1. Per i contratti con partecipazione agli utili le imprese inviano per iscritto al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni di polizza per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente almeno le seguenti informazioni:
 - a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
 - b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
 - c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
 - d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
 - e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
 - f) per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso, con evidenza

³ Articolo modificato dall'art. 16 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011.

di eventuali rendimenti minimi trattenuti dall'impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni. Per i contratti che prevedono forme di partecipazione agli utili diverse da quella sopraindicata, l'estratto conto riporta gli utili attribuiti al contratto nell'anno di riferimento.

Per i contratti a premio unico e per i contratti in riduzione le imprese inviano l'informativa prevista al presente comma entro i medesimi termini.

Art. 15

(Variazione del tasso di interesse garantito)

1. Relativamente ai contratti con partecipazione agli utili a premi unici ricorrenti che prevedono tassi di interesse garantiti variabili secondo meccanismi predefiniti nelle condizioni di polizza e nel rispetto dell'articolo 33 del decreto, le imprese comunicano preventivamente per iscritto al contraente la variazione del tasso, precisando che il nuovo tasso si applica esclusivamente ai premi con scadenza successiva alla data di variazione prevista nella comunicazione.

Art. 16

(Riscontro a richieste di informazioni)

1. Le imprese forniscono riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal contraente o dagli aventi diritto in merito all'evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.
2. Il riscontro alle richieste concernenti la verifica degli importi delle prestazioni liquidate contiene le indicazioni necessarie per consentire all'interessato l'accertamento della conformità dei calcoli alle condizioni di assicurazione ed è corredato dai conteggi riportanti lo sviluppo delle prestazioni.

Art. 17

(Avviso di scadenza)

1. Le imprese inviano al contraente almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto una comunicazione scritta con l'indicazione del termine di scadenza e della documentazione da trasmettere per la liquidazione della prestazione.
2. Nella comunicazione da inviare al contraente deve essere inserita un'avvertenza sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta entro detti termini, anche avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18

(Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali)

1. Qualora il contratto preveda la possibilità di esercizio di opzioni, le imprese, almeno sessanta giorni prima della data prevista per il relativo esercizio, forniscono per iscritto all'avente diritto una descrizione sintetica di tutte le opzioni

esercitabili, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche, ove non prefissate nelle condizioni di assicurazione originarie. Detta descrizione contiene anche l'impegno dell'impresa a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, il Fascicolo informativo relativo ai prodotti assicurativi vita per i quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse, oppure la documentazione informativa prevista dalla normativa vigente per i prodotti finanziari assicurativi e per le forme pensionistiche complementari.

Art. 19
(Trasformazione di contratto)

1. Le imprese, in ogni operazione di trasformazione che comporti la modifica - in qualunque forma realizzata - delle prestazioni maturate sul contratto originario, forniscono al contraente i necessari elementi di valutazione in modo da porlo nella condizione di confrontare le caratteristiche del nuovo contratto con quelle del contratto preesistente. A tal fine, prima di procedere alla trasformazione, le imprese consegnano al contraente un documento informativo, redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato 5, nonché per il nuovo contratto, il Fascicolo informativo oppure la documentazione informativa prevista dalla normativa vigente per i prodotti finanziari assicurativi e per le forme pensionistiche complementari, conservando prova dell'avvenuta consegna.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui la trasformazione venga di fatto realizzata attraverso il riscatto del precedente contratto e la sottoscrizione di una nuova polizza ovvero quando le circostanze e le modalità dell'operazione inducano comunque a ritenere configurabile l'ipotesi della trasformazione.

Art. 20
(Trasferimento di agenzia ed operazioni societarie straordinarie)

1. Nei casi di cessazione di agenzia o assegnazione di portafoglio ad un nuovo intermediario, le imprese ne forniscono al contraente e agli aventi diritto apposita informativa. La comunicazione scritta, da rendere entro il termine di dieci giorni dalla data di efficacia della modifica, indica i riferimenti della nuova sede (indirizzo e recapito telefonico) nonché le generalità del nuovo intermediario.
2. Nei casi di modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento di sede sociale, l'impresa, entro il termine di dieci giorni dalla data di efficacia della modifica, comunica per iscritto al contraente e agli aventi diritto di beneficio irrevocabile la variazione intervenuta.
3. Nei casi di trasferimento di portafoglio, di fusione e di scissione, l'impresa che ha acquisito il contratto fornisce al contraente e agli aventi diritto specifica informativa. La comunicazione scritta, da rendere entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento o dell'avviso dell'ISVAP, fornisce informazioni in merito alla nuova denominazione sociale ed alla sede dell'impresa che ha acquisito il contratto, all'intermediario cui viene assegnato il contratto e, qualora previsto, al diritto di recesso dei contraenti. L'efficacia del recesso è condizionata al perfezionamento dell'operazione societaria straordinaria.

4. Per i contratti in forma collettiva le informazioni di cui ai commi precedenti sono rese al contraente. Le imprese di assicurazione inseriscono nella convenzione stipulata con il contraente una previsione contrattuale disciplinante l'obbligo di comunicazione da parte di quest'ultimo agli assicurati.
5. Le informazioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono pubblicate nella *home page* del sito *internet* dell'impresa che ha acquisito il contratto nei termini di cui ai commi 2 e 3 e per un periodo di almeno sei mesi. Per le operazioni societarie di cui al comma 3 le imprese cedute, incorporate e scisse devono pubblicare nella *home page* del proprio sito *internet*, per almeno sei mesi, la notizia dell'operazione con l'inserimento di un *link* che rimanda alla *home page* del sito *internet* dell'impresa che ha acquisito il contratto.

Art. 21

(Comunicazioni mediante tecniche a distanza)

1. Le imprese adempiono agli obblighi relativi alla trasmissione al contraente di comunicazioni in corso di contratto anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, a condizione che le comunicazioni siano acquisibili su supporto durevole e che il contraente abbia reso preventiva ed espressa accettazione di tali modalità.

Art. 22

(Archiviazione e conservazione dei documenti)

1. Le imprese adottano procedure interne di archiviazione e conservazione dei documenti, inclusa la prova dell'adempimento degli obblighi di invio e, ove previsto, di consegna delle comunicazioni di cui al presente Regolamento, anche facendo ricorso a supporti informatici, secondo le modalità previste dall'articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008. Le predette procedure devono consentire l'ordinata e sollecita gestione delle comunicazioni effettuate ai contraenti e agli assicurati, anche attraverso tecniche a distanza, tanto nella fase precontrattuale che contrattuale, nonché delle comunicazioni rilasciate dai contraenti e dagli assicurati nell'ambito del rapporto con gli intermediari e con l'impresa.

Capo III

Disposizioni in materia di finanza etica o socialmente responsabile

Art. 23

(Obblighi informativi)

1. Nella Nota informativa le imprese di assicurazione, relativamente ai contratti assicurativi qualificati come "etici" o "socialmente responsabili", forniscono le seguenti informazioni:
 - a) gli obiettivi e le caratteristiche in relazione ai quali il contratto assicurativo è qualificato come "etico" o "socialmente responsabile";
 - b) i criteri generali di selezione degli strumenti finanziari in virtù degli obiettivi e delle caratteristiche di cui alla lettera a);
 - c) le politiche e gli obiettivi eventualmente perseguiti nell'esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;
 - d) l'eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai contratti offerti e la relativa misura;

- e) le eventuali procedure adottate per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a), compresa la presenza di organi specializzati istituiti all'interno delle imprese e le relative funzioni;
 - f) l'adesione a codici di autoregolamentazione, promossi da soggetti specializzati.
2. Sul sito *internet* le imprese rendono disponibile una sintetica illustrazione delle informazioni di cui al comma 1.

Art. 24
(Obblighi di rendicontazione)

1. Con l'invio dell'estratto conto annuale, le imprese che offrono prodotti qualificati come "etiche" o "socialmente responsabili" forniscono, con riferimento ai dodici mesi precedenti:
- a) l'illustrazione dell'attività di gestione in relazione ai criteri generali di selezione degli strumenti finanziari individuati ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b);
 - b) le informazioni in merito all'eventuale esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;
 - c) le informazioni circa l'eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e la relativa misura.
2. Sul sito *internet* le imprese rendono disponibili, in forma sintetica, le informazioni di cui al comma 1.

Titolo II
Obblighi di informativa in corso di contratto
per *unit linked*, *index linked* e per le operazioni di capitalizzazione

Art. 25
(Obblighi informativi)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 14 si applicano alle operazioni di capitalizzazione.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 si applicano ai contratti *unit linked*, *index linked* ed alle operazioni di capitalizzazione.

Art. 26
(Pubblicazione sui quotidiani e sul sito *internet*)

1. Le imprese pubblicano giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e sul proprio sito *internet* il valore della quota del fondo interno o della quota o azione dell'OICR, che rappresenta la base per la determinazione delle prestazioni dei contratti *unit linked*, con la relativa data di valorizzazione. La pubblicazione deve avvenire non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione della quota. L'obbligo di pubblicazione sul quotidiano del valore della quota o azione dell'OICR si ritiene assolto qualora la pubblicazione venga già effettuata ai sensi delle disposizioni vigenti.

2. Relativamente ai contratti *index linked* emessi in epoca antecedente all'entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009, le imprese pubblicano giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e sul proprio sito *internet*:
 - a) il valore dell'indice e/o del valore di riferimento (strumento finanziario strutturato,...) che rappresenta la base per la determinazione delle prestazioni dei contratti *index linked*, con la relativa data di valorizzazione;
 - b) la denominazione e il rating aggiornato dell'emittente ovvero la denominazione e il rating aggiornato del garante dello strumento finanziario, con l'indicazione dell'Agenzia di rating che lo ha attribuito.
3. I valori pubblicati rappresentano l'univoca base di riferimento sia per la quantificazione delle prestazioni e del valore di riscatto sia per l'eventuale riacquisto dello strumento finanziario da parte dell'emittente o di altri soggetti.
4. Relativamente ai contratti *index linked* emessi successivamente all'entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009, le imprese pubblicano giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e sul proprio sito *internet* i valori di riscatto espressi in funzione di un capitale assicurato nozionale di 100 euro. I valori sono aggiornati con cadenze coerenti con la valorizzazione prevista in polizza e comunque almeno settimanalmente.

Art. 27

(Lettera di conferma di investimento dei premi per i contratti *unit linked*)

1. Le imprese comunicano al contraente per iscritto, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, l'ammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione. Per i contratti che convertono i premi in quote in base alla data di ricevimento della proposta e/o di incasso del premio devono essere indicate anche le relative date.
2. Relativamente ai premi successivi le imprese comunicano al contraente per iscritto, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito, il numero delle quote attribuite con il nuovo versamento, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione. In caso di contratti a premi ricorrenti secondo un piano predefinito di versamenti, le imprese possono trasmettere una lettera di conferma cumulativa per i premi pagati in un semestre.

Art. 28

(Estratto conto annuale)

1. Per i contratti *unit linked* le imprese inviano per iscritto al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente almeno le seguenti informazioni:
 - a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;

- c) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di *switch*;
 - d) numero delle quote eventualmente trattenute nell'anno di riferimento per il premio relativo alle coperture di puro rischio e per la prestazione di una garanzia in termini di capitale o di rendimento;
 - e) numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
 - f) numero delle quote trattenute per commissioni di gestione nell'anno di riferimento (solo per i contratti direttamente collegati ad OICR);
 - g) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento;
 - h) valore della prestazione garantita (solo per i contratti con garanzie finanziarie).
2. Per i contratti *index linked* le imprese inviano per iscritto al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista per l'indicizzazione delle prestazioni assicurate, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente almeno le seguenti informazioni:
- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
 - b) dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nell'anno di riferimento;
 - c) dettaglio degli importi pagati agli aventi diritto nell'anno di riferimento (pagamenti periodici, riscatti parziali...);
 - d) per i contratti *index linked* emessi in epoca antecedente all'entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009, le imprese indicano il valore degli indici di riferimento alle date di valorizzazione periodiche contrattualmente previste al fine della determinazione delle prestazioni nonché, per i contratti le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore degli attivi destinati a copertura, indicazione del relativo valore alla data di riferimento dell'estratto conto. Relativamente ai contratti *index linked* emessi successivamente all'entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009, le imprese indicano il valore di riscatto espresso in funzione di un capitale assicurato nozionale di 100 euro alla data di riferimento dell'estratto conto;
 - e) valore della prestazione garantita (solo per i contratti con garanzie finanziarie).
3. Unitamente all'estratto conto annuale è inviato l'aggiornamento dei dati periodici previsti dalla normativa vigente.

Art. 29

(Comunicazione in caso di perdite)

1. Qualora in corso di contratto le imprese accertino, per i contratti *unit linked*, che il controvalore delle quote complessivamente detenute dal contraente si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti, ne danno comunicazione per iscritto al contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'evento si è verificato. Analoga informazione con le medesime modalità è fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

2. Qualora in corso di contratto le imprese accertino, per i contratti *index linked*, una riduzione del valore degli indici o dei valori di riferimento che determini una riduzione del valore di riscatto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti, ne danno comunicazione per iscritto al contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'evento si è verificato. Analoga informazione con le medesime modalità è fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

Titolo III

Obblighi di informativa relativi ai prodotti assicurativi danni

Capo I

Informativa precontrattuale

Art. 30 (Documentazione)

1. Le imprese predispongono il Fascicolo informativo da consegnare al potenziale contraente prima della sottoscrizione del contratto relativo ai prodotti assicurativi danni ovvero, qualora prevista, della relativa proposta. Per i contratti che coprono i grandi rischi e per i contratti per la copertura di rischi agricoli stipulati in forma collettiva ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004 le imprese consegnano al contraente, prima della sottoscrizione del contratto, le condizioni di assicurazione.
2. Il Fascicolo informativo è redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di bilinguismo nelle Regioni a Statuto Speciale.
3. Il Fascicolo informativo contiene esclusivamente i seguenti documenti precontrattuali e contrattuali:
 - a) Nota informativa, comprensiva del glossario;
 - b) Condizioni di assicurazione;
 - c) Modulo di proposta, ove previsto.
4. Per i contratti di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti le imprese predispongono il Fascicolo informativo distintamente per le autovetture, per i ciclomotori e motocicli, per i natanti, riportando esclusivamente le informazioni e le condizioni di assicurazione ad essi relative.
5. I singoli documenti di cui si compone il Fascicolo informativo sono numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle pagine di ciascun documento (1 di 6, 2 di 6) e, in prima pagina o a conclusione, della data dell'ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti.
6. Sulla copertina del Fascicolo informativo sono riportate esclusivamente:
 - a) la denominazione, il logo e il simbolo dell'impresa e del gruppo di appartenenza. La denominazione, il logo e il simbolo dell'impresa devono avere un carattere di particolare evidenza rispetto a quelli del gruppo di appartenenza;
 - b) l'intestazione: "Contratto di (inserire la tipologia contrattuale e il nome commerciale)";

- c) la frase in grassetto: “Il presente Fascicolo informativo, contenente (inserire l’elenco dei documenti di cui al comma 3) deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione”;
 - d) l’avvertenza in grassetto: “Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa”.
7. Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, le imprese di assicurazione inseriscono nella convenzione stipulata con il contraente una previsione contrattuale disciplinante obblighi e modalità di consegna da parte di quest’ultimo agli assicurati, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, delle condizioni di assicurazione. Per le polizze connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento, la convenzione deve inoltre prevedere che, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, venga consegnato al debitore/assicurato il Fascicolo informativo e che il modulo di adesione alla copertura assicurativa indichi l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal debitore/assicurato con l’evidenza dell’importo percepito dall’intermediario. Qualora l’adesione non avvenga mediante la sottoscrizione di un modulo di adesione, la convenzione prevede l’obbligo di consegna al debitore/assicurato del Fascicolo informativo e di un documento illustrativo dei costi di cui al periodo precedente.
8. Qualora i contratti collettivi di cui al comma 7 prevedano un’assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l’importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a 100 euro, in luogo della documentazione di cui al comma 7 l’impresa di assicurazione predispose un documento che riporti la denominazione dell’impresa, l’oggetto della copertura assicurativa, le modalità per acquisire sia le condizioni di assicurazione che le informazioni sulla procedura di liquidazione della prestazione assicurata. L’impresa inserisce nella convenzione stipulata con il contraente l’obbligo di consegna da parte di quest’ultimo del citato documento in occasione dell’acquisto del prodotto o del servizio.

Art. 31
(Criteri di redazione)

1. Nella redazione della documentazione precontrattuale e contrattuale le imprese:
- a) utilizzano espressioni chiare e sintetiche affinché il contraente sia in grado di comprendere il contenuto del contratto che si appresta a sottoscrivere, con le relative coperture assicurative offerte;
 - b) adottano caratteri di stampa e accorgimenti grafico-tipografici e redazionali tali da rendere agevole la lettura;
 - c) illustrano, con caratteri grafici di particolare evidenza, le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del contraente e dell’assicurato, nullità, decadenze, esclusione, sospensione e limitazione della garanzia, rivalse nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” dal presente Regolamento;
 - d) assicurano la coerenza delle informazioni contenute all’interno dei documenti precontrattuali e contrattuali;

- e) non inseriscono espressioni o formulazioni di natura pubblicitaria o promozionale.

Art. 32
(Contratto di assicurazione)

1. Le imprese richiamano nella polizza, con caratteri grafici di particolare evidenza, l'avvertenza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
2. La polizza prevede una apposita dichiarazione, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente, attestante la consegna dei singoli documenti contenuti nel Fascicolo informativo.
3. Nella polizza di assicurazione le imprese prevedono un apposito spazio nel quale vengono descritte la periodicità del premio ed i mezzi di pagamento consentiti dall'impresa.
4. Qualora le imprese facciano ricorso a tecniche di vendita *multilevel marketing* ed abbiano attribuito ai componenti della rete il potere di incassare premi assicurativi, la proposta contiene l'avvertenza di cui all'articolo 44, comma 2, lettera d), del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.
5. Nel caso di contratto relativo al ramo malattia inserire in polizza l'avvertenza che prima della sottoscrizione del questionario sanitario il soggetto legittimato deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario.
6. Qualora le imprese adottino procedure di emissione dei contratti che prevedano la sottoscrizione della proposta, si applicano alla stessa le disposizioni del presente articolo.

Art. 33
(Nota informativa)

1. La Nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, necessarie affinché il contraente e l'assicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali.
2. Le imprese predispongono la Nota informativa sulla base dello schema di cui all'allegato 6. Lo schema è adattato per tenere conto delle caratteristiche delle coperture offerte.
3. Per i contratti Infortuni e Malattia le imprese utilizzano rispettivamente gli schemi di cui agli allegati 7 e 8.
4. Per i contratti di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti le imprese predispongono la Nota informativa secondo lo schema di cui all'allegato 9 distintamente per le autovetture, per i ciclomotori e motocicli, per i natanti, riportando esclusivamente le informazioni ad essi relative.
5. Per i veicoli a motore diversi da quelli indicati nel comma 4, le imprese utilizzano un'unica Nota informativa redatta secondo lo schema di cui all'allegato 9. E'

facoltà per le imprese elaborare lo schema distintamente per specifiche categorie di veicoli.

6. Nel caso di polizze consistenti nell'abbinamento di diverse tipologie contrattuali, ai fini di un'adeguata rappresentazione delle caratteristiche del contratto, le imprese predispongono la Nota informativa adeguatamente integrata con le caratteristiche dei contratti oggetto di abbinamento.
7. Nella Nota informativa sono vietate formulazioni che facciano riferimento, anche indiretto, ad una approvazione del loro contenuto da parte dell'ISVAP.

Art. 34

(Pubblicazione sul sito *internet*)

1. Le imprese pubblicano sul proprio sito *internet* il Fascicolo informativo delle polizze individuali dei rami Infortuni e Malattia, dei prodotti che coprono rischi relativi all'abitazione con riferimento a furto, incendio e responsabilità civile del capo famiglia nonché delle polizze connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento.
2. Le imprese effettuano la pubblicazione di cui al comma 1 non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto e la documentazione deve essere mantenuta sul sito *internet* fino alla conclusione della commercializzazione.
3. Con riferimento ai contratti di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti le imprese pubblicano sul proprio sito *internet* la Nota informativa e le condizioni di assicurazione nel rispetto delle disposizioni impartite dal Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008. Sul sito viene altresì pubblicato l'elenco dei centri di liquidazione sinistri e dei relativi recapiti, con indicazione dell'area di competenza nonché dei giorni e degli orari di apertura.
4. Per i contratti malattia, la cui copertura venga prestata nella forma dell'assistenza diretta, le imprese pubblicano sul proprio sito *internet* l'elenco aggiornato dei centri e dei medici convenzionati.

Capo II

Informativa in corso di contratto

Art. 35

(Riscontro a richieste di informazioni)

1. Le imprese forniscono riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.
2. Il riscontro alle richieste concernenti la verifica degli importi delle prestazioni liquidate contiene le indicazioni necessarie per consentire all'interessato l'accertamento della conformità della liquidazione alle disposizioni normative ed alle condizioni di assicurazione.

Art. 36

(Trasferimento di agenzia ed operazioni societarie straordinarie)

1. Nel caso di trasferimento di agenzia e di operazioni societarie straordinarie si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20.

Art. 37

(Aggiornamento dei documenti precontrattuali, modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo)

1. Nel caso di aggiornamento delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo le imprese consegnano al contraente, unitamente allo stesso, un'apposita appendice integrativa.
2. Le imprese comunicano per iscritto al contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. In alternativa le imprese possono prevedere nella Nota informativa uno specifico rinvio al proprio sito *internet* per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

Art. 38

(Comunicazioni mediante tecniche a distanza, archiviazione e conservazione dei documenti)

1. Per le comunicazioni mediante tecniche a distanza e per l'archiviazione e conservazione dei documenti si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 21 e 22.

TITOLO IV
Informativa via web al contraente⁴

Art. 38 bis

(Aree riservate nei siti internet)

1. *Le imprese prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate attraverso le quali ciascun contraente può accedere alla propria posizione assicurativa e consultare almeno:*
 - a) *le coperture assicurative in essere;*
 - b) *le condizioni contrattuali sottoscritte;*
 - c) *lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze;*
 - d) *per le polizze vita, incluse le polizze unit linked e index linked, e per le operazioni di capitalizzazione, anche il valore di riscatto della polizza;*
 - e) *per le polizze vita unit linked e index linked, anche il valore della posizione sulla base della valorizzazione corrente delle quote o del valore di riferimento;*
 - f) *per i contratti di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore, anche l'attestazione sullo stato del rischio.*
2. *L'informativa di cui al comma 1 comprende l'indicazione dei massimali, del valore del bene oggetto di copertura, la data e l'importo dei premi in scadenza, oltre ad*

⁴ Titolo inserito dall'articolo 2 del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013.

ogni altro elemento utile a fornire al contraente un'informativa completa e personalizzata con riguardo alla sua specifica posizione assicurativa.

- 3. Per i contratti stipulati prima del 1° settembre 2013 l'informativa relativa alle condizioni contrattuali di cui al comma 1, lettera b), può essere fornita anche mediante una rappresentazione sintetica di tali condizioni. Il contraente può in ogni caso richiedere la pubblicazione integrale delle condizioni contrattuali sottoscritte.*
- 4. Le imprese aggiornano le informazioni contenute nelle aree riservate con una tempistica coerente con le caratteristiche della copertura assicurativa a cui si riferiscono ed indicano chiaramente la data di aggiornamento.*
- 5. Le imprese garantiscono la correttezza, la chiarezza e la trasparenza delle informazioni contenute nelle aree riservate, mediante l'uso di un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.*

*Art. 38 ter
(Rischi particolari)*

- 1. Le imprese possono non attivare le aree riservate per le coperture relative a:
a) rischi relativi a flotte di veicoli a motore o di natanti;
b) grandi rischi;
c) rischi agricoli stipulati ai sensi del decreto legislativo decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e ai relativi contratti integrativi;
d) rischi connessi ad eventi specifici circoscritti in un limitato arco temporale;
e) rischi accessori ad un prodotto o servizio in cui l'importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore ai 100 euro.
f) rischi assicurati con contratti collettivi stipulati "per conto di chi spetta" ai sensi dell'articolo 1891 c.c.*
- 2. Le esclusioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti di assicurazione, individuali e collettivi, connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento.*

*Art. 38 quater
(Accesso alle aree riservate)*

- 1. Le aree riservate sono facilmente individuabili nella home page del sito internet dell'impresa.*
- 2. L'accesso è consentito al contraente mediante credenziali identificative personali rilasciate dall'impresa.*
- 3. Nel caso di contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi o sono portatori di un interesse alla prestazione, l'accesso alle aree riservate è consentito all'assicurato oltre che al contraente.*
- 4. Le imprese garantiscono la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni resi disponibili nelle aree dedicate. Il livello di sicurezza è*

proporzionato alle funzioni messe a disposizione del contraente, anche ulteriori rispetto a quelle informative minime di cui all'articolo 38 bis.

- 5. Le imprese garantiscono la gratuità e la continuità del servizio e la fruibilità della connessione da qualsiasi postazione ed indicano nel sito modalità di contatto idonee a fornire tempestiva assistenza agli utenti nel caso di difficoltà di accesso o consultazione dell'area.*
- 6. Le imprese inseriscono nelle aree riservate messaggi pubblicitari o promozionali a condizione che il contraente abbia reso preventivo ed espresso consenso e ne garantiscono la riconoscibilità mediante una veste grafica che non interferisca con i contenuti dell'area riservata.*

*Art. 38 quinquies
(Informativa sull'attivazione del servizio)*

- 1. Le imprese rendono nota la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all'area riservata, specificandone le modalità, mediante pubblicazione di una apposita informativa sulla home page del sito internet.*
- 2. L'informativa di cui al comma 1 è altresì resa per iscritto in occasione della sottoscrizione del contratto di assicurazione.*
- 3. Per i contratti stipulati prima del 1° settembre 2013 l'informativa relativa alle aree riservate di cui al comma 2 è resa in occasione della prima comunicazione da inviare in adempimento degli obblighi di informativa previsti dalle disposizioni vigenti o da disposizioni contrattuali.*

*Art. 38 sexies
(Comunicazioni in corso di contratto mediante le aree riservate)*

- 1. Le imprese possono adempiere agli obblighi di informativa in corso di contratto di cui agli articoli 2 e 4 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e di cui agli articoli 13, 14, 15, 24, 27, 28 e 37 del presente Regolamento mediante pubblicazione nell'area riservata. Le comunicazioni e i documenti pubblicati nell'area sono acquisibili su supporto durevole.*
- 2. E' fatta salva la facoltà del contraente di richiedere alle imprese l'invio dell'informativa di cui al comma 1 su supporto cartaceo.*

**PARTE III
Pubblicità dei prodotti assicurativi**

*Art. 39
(Caratteristiche generali della pubblicità)*

- 1. La pubblicità dei prodotti assicurativi è effettuata avuto riguardo ai principi di chiarezza, correttezza nonché di conformità rispetto al contenuto del Fascicolo informativo cui i prodotti si riferiscono.*

2. Il messaggio pubblicitario è strutturato in modo da non indurre in errore circa le caratteristiche, la natura, le garanzie ed i rischi del prodotto offerto. Devono essere utilizzate forme espressive e caratteri chiari, ben visibili e leggibili.
3. La pubblicità deve essere immediatamente riconoscibile e ben distinguibile rispetto ad ogni altra forma di comunicazione.

Art. 40
(Elementi della pubblicità)

1. Il messaggio pubblicitario indica con chiarezza ed evidenza la denominazione dell'impresa di assicurazione e le caratteristiche del relativo prodotto.
2. Il messaggio pubblicitario riporta, con caratteri che consentono un'immediata ed agevole lettura, la seguente avvertenza: "Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo".
3. Il messaggio pubblicitario indica i luoghi nei quali è possibile ottenere il Fascicolo informativo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può essere consultato, compreso il sito *internet* ove lo stesso è pubblicato.
4. Nella pubblicità effettuata tramite radio o televisione l'avvertenza di cui al comma 2 deve essere riprodotta a voce e deve essere tale da consentire un agevole ascolto.
5. Le espressioni "garantisce", "garantito" o termini simili che inducono a ritenere sussistente il diritto ad una prestazione certa per l'assicurato o per il portatore di un interesse alla prestazione assicurativa, possono essere utilizzate solo se la garanzia è rilasciata dall'impresa di assicurazione.
6. La qualifica di contratto "etico" e "socialmente responsabile" può essere utilizzata solo per i contratti sottoposti alla disciplina di cui agli articoli 23 e 24.

Art. 41
(Pubblicità dei rendimenti dei prodotti assicurativi vita)

1. Il messaggio pubblicitario dei rendimenti conseguiti dai prodotti assicurativi vita specifica il periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del rendimento pubblicizzato. Il rendimento è rappresentato al netto degli oneri che gravano a qualsiasi titolo sul meccanismo di partecipazione agli utili, in termini di quote di rendimento non riconosciute sulle posizioni contrattuali o di commissioni o altre spese prelevate, tenuto conto degli eventuali livelli di rendimento minimo trattenuto.
2. Nei casi in cui il rendimento riconosciuto dipenda da specifiche variabili contrattuali, quali ad esempio, l'importo del premio pagato, il cumulo dei premi versati, le riserve matematiche accantonate sulla polizza, il messaggio pubblicitario è riferito al rendimento medio del portafoglio di contratti cui il prodotto si riferisce, da determinarsi sulla base della legge di capitalizzazione prevista dalla clausola di rivalutazione delle condizioni di assicurazione. Laddove l'impresa intenda pubblicizzare il rendimento massimo riconosciuto, il messaggio è integrato dall'informazione del tasso di rendimento minimo attribuito.

3. Qualora il messaggio pubblicitario sia riferito ai rendimenti riconosciuti da una gestione separata, è pubblicizzato il rendimento medio del portafoglio di prodotti cui la gestione separata si riferisce, da determinarsi sulla base della legge di capitalizzazione prevista dalla clausola di rivalutazione delle condizioni di polizza. Laddove l'impresa intenda pubblicizzare il rendimento massimo riconosciuto, il messaggio è integrato dall'informazione del tasso di rendimento minimo attribuito per quella gestione separata.
4. Il rendimento indicato per un periodo pluriennale è quello medio annuo del periodo preso a riferimento. Le imprese indicano la modalità di calcolo della media. In alternativa può essere indicato il rendimento riferito a ciascuno degli anni considerati senza annualizzare i rendimenti relativi alle eventuali frazioni di anno.
5. Il messaggio pubblicitario riporta la seguente avvertenza: "Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri".
6. Il messaggio pubblicitario che riporti i risultati di statistiche, di studi o di elaborazioni di dati, o comunque vi faccia riferimento, indica le fonti.

Art. 42

(Pubblicità dei prodotti assicurativi effettuata dagli intermediari)

1. Le imprese di assicurazione vigilano affinché gli intermediari di cui si avvalgono rispettino le disposizioni di cui all'articolo 182 del decreto nonché quelle contenute nel presente Regolamento.
2. I messaggi pubblicitari predisposti dagli intermediari relativi a prodotti assicurativi sono soggetti alla preventiva autorizzazione delle imprese proponenti.

PARTE IV Disposizioni specifiche

Capo I

Lingua da utilizzare nei contratti di assicurazione

Art. 43

(Lingua)

1. Il contratto di assicurazione, ogni documento ad esso allegato nonché le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di bilinguismo nelle regioni a Statuto Speciale.

Capo II

Contratti con partecipazione agli utili

Art. 44

(Aliquote di partecipazione al rendimento della gestione separata)

1. Alle imprese di assicurazione non è consentito indicare nella documentazione relativa ai contratti a prestazioni rivalutabili, ivi compresi i contratti di capitalizzazione, aliquote di partecipazione al rendimento della gestione separata qualora l'indicazione sia tale da generare una errata informativa sulla misura di partecipazione effettivamente attribuibile, come nel caso di prelievi sul rendimento a qualsiasi titolo effettuati, a titolo esemplificativo prelievo di commissioni di gestione, minimi trattenuti.

Capo III Contratti *unit linked*

Art. 45 (Recesso)

1. Le imprese di assicurazione, qualora per il calcolo del valore rimborsabile in caso di recesso intendano tenere conto dell'andamento del valore delle quote attribuite, rimborsano il controvalore delle quote, sia in caso di incremento che di decremento delle stesse, maggiorato di tutti i costi applicati sul premio ed al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto e del premio per il rischio corso.

Art. 46 (Costi applicati mediante prelievo di quote)

1. Alle imprese di assicurazione non è consentito prelevare costi di qualsiasi tipo mediante riduzione del numero delle quote attribuite al singolo contratto, fatta eccezione per le commissioni di gestione applicate in caso di contratti direttamente collegati a quote di OICR. In tale ultimo caso dette commissioni possono essere previste solo in presenza di una attività specifica di gestione predefinita nelle condizioni di assicurazione.

Capo IV Contratti infortuni e malattia

Art. 47 (Sede dell'arbitrato e età assicurabile)

1. Nei contratti Infortuni e Malattia le imprese di assicurazione indicano quale luogo di svolgimento dell'arbitrato la città sede dell'Istituto di medicina legale più vicina all'assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli all'assicurato. Tale disposizione si applica anche nei casi in cui l'assicurato non sia il contraente della polizza.
2. Nei contratti Infortuni e Malattia in cui è stabilito un limite massimo di età assicurabile le imprese non possono prevedere la cessazione automatica della copertura assicurativa ove l'assicurato compia tale età durante la vigenza del contratto. Con riguardo ai contratti in corso, che contengono clausole relative alla cessazione automatica della copertura assicurativa, le imprese considerano il rischio in copertura nel caso in cui l'assicurato abbia continuato a pagare regolarmente il premio anche oltre il limite di età assicurabile ed il premio non sia stato restituito dall'impresa.

Art. 48

(Recesso in caso di sinistro)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 8, del decreto, nei contratti Malattia le imprese non prevedono la facoltà di recesso in caso di sinistro.

Capo V **Polizze connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento**

Art. 49 (Restituzione del premio)

1. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso.
2. In alternativa a quanto previsto al comma 1 le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

Art. 50 (Trasparenza dei costi)

1. Nella Nota informativa dei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti l'impresa riporta tutti i costi a carico del contraente, con indicazione della quota parte percepita in media dall'intermediario, espressa sia in valore assoluto che percentuale. Nella Nota informativa dei contratti in forma collettiva sono riportati anche i costi a carico del debitore/assicurato, con indicazione della quota parte percepita in media dall'intermediario, espressa sia in valore assoluto che percentuale.
2. Nella polizza dei contratti individuali connessi a mutui e ad altri finanziamenti ovvero nel modulo di adesione dei medesimi contratti in forma collettiva, l'impresa indica l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal contraente ovvero dal debitore/assicurato con l'evidenza dell'importo percepito dall'intermediario. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 8 e all'articolo 30 comma 8.

PARTE V **Altre disposizioni**

Art. 51 (Conflitto di interessi)

1. Nell'offerta e nella esecuzione dei contratti di assicurazione le imprese devono evitare di effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. Qualora il conflitto non risulti inevitabile le imprese devono comunque operare in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.
2. In ogni caso le imprese devono, in funzione della tipologia dei contratti offerti:
 - a) effettuare operazioni nell'interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse;
 - b) operare al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi assicurativi;
 - c) astenersi dall'effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi;
 - d) astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare una gestione separata o un fondo interno a danno di un altro.
3. Le imprese pongono in atto idonee procedure per l'individuazione e gestione dei conflitti di interesse al fine di garantire il rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2.
4. Le imprese individuano i casi in cui le condizioni contrattuali convenute con soggetti terzi confliggono con gli interessi dei contraenti e assicurano che il patrimonio delle gestioni separate, dei fondi interni e gli attivi rappresentativi dei contratti collegati a valori di riferimento ovvero i singoli contratti non siano gravati da oneri altrimenti evitabili o esclusi dalla percezione di utilità ad essi spettanti. In particolare le imprese assicurano che i contraenti beneficino comunque, direttamente o indirettamente, di eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalle imprese in virtù di accordi con soggetti terzi.
5. Le imprese rispondono dell'applicazione delle disposizioni in materia di conflitto di interessi anche qualora affidino specifiche scelte di investimento ad altri intermediari abilitati a prestare servizi di gestione dei patrimoni.

Art. 52

(Modifiche all'articolo 48 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)⁵

1. All'articolo 48 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, dopo il comma 1, è inserito il seguente: *“1 bis. E' comunque fatto divieto di assumere, direttamente o indirettamente, anche attraverso uno dei rapporti di cui al comma 1, primo periodo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto in forma individuale o collettiva.”*.

⁵ Articolo annullato con sentenze del TAR del Lazio, Roma, nn. 33044, 33133, 33033 e 33031 del 27 ottobre 2010.

PARTE VI Disposizioni transitorie e finali

Art. 53

(Contratti di assicurazione destinati ad attuare forme pensionistiche individuali)

1. Per i contratti stipulati dal 1° settembre 2005 al 31 dicembre 2006 e non adeguati alle norme dettate dal decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e delle relative disposizioni di attuazione, al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto alla trasferibilità della posizione previdenziale e del diritto di riscatto, garantiti dalla legge, le imprese, nei casi in cui abbiano sostenuto in un'unica soluzione i costi di acquisizione del contratto, si attengono alle seguenti disposizioni. Qualora la tariffa preveda il recupero dei costi precontati direttamente con il versamento della prima annualità di premio, le imprese sono tenute ad incrementare gli importi del capitale maturato sulla posizione previdenziale, al momento dell'esercizio del diritto al trasferimento ed al riscatto, della quota parte dei costi non maturati espressa in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti al termine della fase di accumulo rispetto agli anni complessivamente previsti, al netto di eventuali restituzioni a tale titolo già operate. Analogo criterio deve essere applicato nei casi in cui il recupero avvenga sulle prime annualità mediante l'imputazione di costi di ammontare superiore al prelievo effettuato in misura costante sui premi complessivi.

Art. 54

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati dal 1° dicembre 2010 :
 - a) il punto 4, lettera d) della Circolare ISVAP n. 71 del 26 marzo 1987;
 - b) la Circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997;
 - c) la Circolare ISVAP n. 347 del 5 novembre 1998;
 - d) la Circolare ISVAP n. 403 del 16 marzo 2000, ad eccezione dei punti 2, 3, 4, 5 e 8;
 - e) la Circolare ISVAP n. 417 del 28 settembre 2000;
 - f) la Circolare ISVAP n. 533 del 4 giugno 2004;
 - g) la Circolare ISVAP n. 551 dell'1 marzo 2005, *ad eccezione degli articoli 22, 30, 34, 35 e 36, nonché, ai fini della predisposizione della documentazione informativa precontrattuale dei prodotti caratterizzati dalla combinazione delle assicurazioni di ramo I con le assicurazioni di ramo III e V di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto, delle disposizioni della medesima circolare relative alla documentazione informativa precontrattuale delle assicurazioni di ramo III e V⁶;*
 - h) l'articolo 36 del Regolamento ISVAP n.14 del 18 febbraio 2008;
 - i) l'articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009.

Art. 55

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito *internet* dell'ISVAP.

⁶ Lettera modificata dal Provvedimento ISVAP n. 2880 del 25 febbraio 2011.

Art. 56
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2010 e si applica ai contratti posti in commercializzazione successivamente a tale data.
2. Ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente alla data di emanazione della Circolare ISVAP n. 551 dell'1 marzo 2005 e ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano, a partire dal 1° dicembre 2010, le disposizioni di cui agli articoli 4 comma 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 51.
3. Ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati antecedentemente alla data di emanazione della Circolare ISVAP n. 551 dell'1 marzo 2005 e ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano, a partire dal 1° dicembre 2010, le disposizioni di cui agli articoli 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 1, con riferimento al richiamo all'articolo 12 e comma 2, 26, 27, 29, 39, 40, 41, 42, 44, 51 commi 1, 2 e 3. Per tali contratti i richiami effettuati al Fascicolo Informativo si intendono riferiti alla Nota informativa.
4. Ai contratti di assicurazione contro i danni stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano, a partire dal 1° dicembre 2010, le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 47 comma 2.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Allegato 1

SCHEMA DI SCHEDA SINTETICA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Inserire la seguente frase: **“La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP”.**

Inserire la seguente avvertenza: **“ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO”.**

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.”

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

Indicare la denominazione sociale dell’impresa ed il gruppo di appartenenza.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa¹

Indicare, in milioni di euro, l’ammontare del patrimonio netto, specificando la parte relativa al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali.

Indicare l’indice di solvibilità riferito alla gestione vita precisando che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

1.c) Denominazione del contratto

Indicare il nome commerciale del contratto.

1.d) Tipologia del contratto

Nel caso di contratti a prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione separata indicare che: ***“Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall’impresa e si rivalutano*** (indicare la periodicità della rivalutazione: annuale, mensile,..) ***in base al rendimento di una gestione separata di attivi.”***

In presenza di modalità e meccanismi di partecipazione agli utili differenti da quelli sopra indicati (assegnazione di una partecipazione ad un conto gestione, specifica provvista di attivi,...) adeguare opportunamente la precedente formulazione.

1.e) Durata

Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto oppure la durata fissa eventualmente prevista dal contratto.

¹ I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato.

Indicare se è possibile esercitare il diritto di riscatto, fornendo indicazioni circa l'eventuale presenza di un'antidurata minima a partire dalla quale tale diritto è esercitabile.

1.f) Pagamento dei premi

Indicare la periodicità di pagamento dei premi (premio unico, premi unici ricorrenti, premi annui,.....) e la presenza di eventuali meccanismi di adeguamento automatico dei premi. Indicare gli eventuali importi minimi di premio previsti dal contratto.

2. Caratteristiche del contratto

Descrivere sinteticamente le esigenze di copertura assicurativa e di risparmio che il contratto intende soddisfare, in modo da far comprendere al potenziale contraente le finalità dello stesso. Devono in ogni caso essere evitate espressioni o formulazioni tali da far assumere alla descrizione un contenuto promozionale o pubblicitario, ovvero da indurre il contraente a sottoscrivere una struttura contrattuale predefinita.

Precisare che una parte del premio versato viene utilizzata dall'impresa per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità, di invalidità,...) e che pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.

Rinviare al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni, del valore di riduzione e di riscatto contenuto nella sezione E della Nota informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili. Indicare che “L'impresa è tenuta a consegnare al contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso”

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Inserire la seguente frase **“Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:”**

Rappresentare in forma schematica tutte le tipologie di prestazioni assicurative che il contratto propone in forma principale, complementare o attraverso l'esercizio di opzioni da parte del contraente.

Suddividere le tipologie di prestazioni in base al seguente schema (inserire solo quelle presenti nel contratto):

- a) **Prestazioni in caso di vita**
- b) **Prestazioni in caso di decesso**
- c) **Prestazioni in caso di invalidità**
- d) **Prestazioni in casi di malattia grave/perdita di autosufficienza/inabilità di lunga durata**
- e) **Coperture complementari**
- f) **Opzioni contrattuali**

Specificare se è previsto il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito, indicando la relativa misura e l'eventuale consolidamento periodico; in caso contrario specificare che il contratto prevede il riconoscimento della garanzia di minimo solo alla scadenza del contratto.

Per i contratti a premi unici ricorrenti indicare se sono previsti tassi di interesse garantiti variabili secondo meccanismi predefiniti. In tal caso rinviare alla Nota informativa per i dettagli.

Specificare se le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

Per i contratti in valuta indicare la moneta in cui sono denominate le prestazioni, avendo cura di evidenziare che l'assicurato assume con tale contratto un rischio di cambio.

Specificare se in caso di riscatto il contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati (tale rischio va indicato anche se presente solo in alcuni anni della durata contrattuale). Per i contratti che prevedono, in caso di mancato versamento del numero minimo richiesto di annualità, la perdita per il contraente dei premi pagati, evidenziare tale clausola contrattuale.

Inserire la seguente frase: ***“Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli..... delle condizioni di assicurazione.”***

4. Costi

Riportare le seguenti frasi ***“L’impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.***

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata (nel caso di prodotti con specifica provvista di attivi, ove necessario, modificare le ultime parole con le seguenti: ***prelevati sulle specifiche attività acquistate per far fronte alle garanzie offerte***) ***riducono l’ammontare delle prestazioni.***

Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”² che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Riportare le seguenti frasi: ***“Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.”*** e, ove coerente con la tariffa, ***“Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.”***

Gestione separata “Alfa”

Ipotesi adottate

² Le imprese, per il calcolo del Costo percentuale medio annuo, seguono le indicazioni fornite nella nota metodologica allegato n. 2 al presente Regolamento.

Premio annuo €.....

Sesso

Età

Tasso di rendimento degli attivi.....

Durata: 15 anni

Durata: 20 anni

Durata: 25 anni

Anno	CPMA
5	%
10	%
15	%

Anno	CPMA
5	%
10	%
15	%
20	%

Anno	CPMA
5	%
10	%
15	%
20	%
25	%

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata

Per i contratti a prestazioni rivalutabili collegate al rendimento di una gestione separata riportare la seguente frase **“In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata “.....” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai”**.

Adattare opportunamente la frase per le prestazioni in valuta.

L’informativa viene prodotta in base alla seguente rappresentazione esemplificativa:

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
N-4	%	%	%	%
N-3	%	%	%	%
N-2	%	%	%	%
N-1	%	%	%	%
N	%	%	%	%

Per le prestazioni espresse in valuta dovrà essere riportata la seguente tabella:

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Tasso di rendimento dei titoli a lungo termine	Variazione % dei tassi di cambio
N-4	%	%	%	%
N-3	%	%	%	%
N-2	%	%	%	%
N-1	%	%	%	%
N	%	%	%	%

Inserire, in calce alle tabelle l’avvertenza: **“Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri”**.

6. Diritto di ripensamento

Riportare la seguente frase: ***“Il contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa”.***

Inserire la seguente frase: ***“.....(indicare la denominazione dell’impresa) è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica”.***

Il rappresentante legale

Generalità e firma autografa

Allegato 2

NOTA METODOLOGICA SUL CALCOLO DEL COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO

L'indicatore sintetico "*Costo percentuale medio annuo*" deve essere calcolato come differenza tra:

- il tasso interno di rendimento di un ipotetico investimento nel quale non sono previsti oneri, valutato sul *cash-flow* dei premi lordi versati e dei capitali maturati alle varie durate previste dalle tabelle esemplificative, questi ultimi rettificati per tener conto dei premi impiegati per le coperture di puro rischio nonché per le eventuali garanzie di minimo offerte dal contratto, così come previsti dalla relazione di cui all'art. 32 del decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209;
- il tasso interno di rendimento definito sul medesimo *cash-flow* dei premi lordi versati ma con riferimento ai capitali maturati alle varie epoche sul contratto assicurativo, in base alla tariffa prevista dalla relazione di cui all'art. 32 del decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209. A tal fine devono essere computati gli oneri gravanti sui premi versati, i diritti fissi e ogni ulteriore prelievo a qualsiasi titolo effettuato, le percentuali di rendimento trattenute dall'impresa sul risultato conseguito dalla gestione separata (avuto riguardo anche alla eventuale misura di rendimento minimo trattenuto) ovvero alle commissioni di gestione gravanti direttamente sulla gestione separata e ogni ulteriore prelievo a qualsiasi titolo effettuato, nonché i costi in caso di riscatto, al netto di eventuali sconti o agevolazioni previsti contrattualmente.

Qualora al contratto siano abbinata coperture complementari e/o accessorie, la valutazione deve essere effettuata con riferimento alla parte di premio della prestazione principale al netto delle predette coperture. In tal caso la Nota informativa dovrà riportare la seguente frase: **"Il *Costo percentuale medio annuo* è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie."**

Qualora siano previsti *bonus* o premi di fedeltà contrattualmente garantiti, il "Costo percentuale medio annuo" va determinato tenendo conto delle relative maggiorazioni di prestazione.

Per i contratti che prevedono meccanismi di adeguamento automatico dei premi periodici o ricorrenti, gli stessi possono essere considerati con riferimento alle componenti contrattualmente prefissate che non dipendono dall'indicizzazione a parametri esterni da assoggettare a stima (ad es. inflazione). Per i contratti a prestazioni rivalutabili si deve tener conto, in base alla clausola di rivalutazione, del tasso di rendimento lordo degli attivi stabilito dall'ISVAP.

Per i contratti che prevedono la possibilità di versamenti aggiuntivi rispetto al piano programmato di versamenti unici o periodici, il "Costo percentuale medio annuo" è elaborato senza alcuna ipotesi in ordine alla possibile evoluzione futura di tale elemento contrattuale.

Le imprese devono determinare l'indicatore sintetico con riferimento ai seguenti contratti tipo, sulla base delle seguenti indicazioni:

- **Livelli di premio:** a) per i contratti a premio periodico € 1.500 annui;
b) per i contratti a premio unico € 15.000.
- **Durate contrattuali:** pari a 15, 20 e 25 anni.
- **Sesso ed età dell'assicurato:** maschio di 45 anni di età in corrispondenza delle durate sopra definite.

Nei casi di contratti con prestazione in rendita le medesime tabelle devono essere elaborate sia per assicurati di sesso maschile che di sesso femminile. Per tali contratti il "Costo percentuale medio annuo" è calcolato al termine del periodo di differimento della prestazione. Le imprese forniscono una specifica avvertenza sul predetto criterio di valutazione.

Nel caso in cui l'importo di premio prestabilito non sia previsto dalla sfera di applicazione della tariffa, nelle valutazioni deve essere adottato un importo di premio ritenuto adeguato dall'impresa in termini di clientela target. Per i contratti la cui durata contrattuale massima è predefinita ed è inferiore a quella prevista nelle tabelle esemplificative standardizzate, l'impresa elabora il prospetto riportando le scadenze temporali a multipli di 5, con ultimo valore la durata massima contrattualmente prevista. Nei casi in cui l'indicatore non risulti funzione del sesso e dell'età dell'assicurato, l'impresa ne fornisce indicazione nell'intestazione delle tabelle.

Nel caso di contratti che prevedono prestazioni in rendita (principale o opzionale con coefficienti garantiti), immediata o differita, le informazioni sono integrate con l'esemplificazione dei premi unici o dei capitali di conversione necessari per assicurare la prestazione, relativi alle combinazioni di età, sesso e livello di rendita annua indicate nelle tabelle seguenti.

Assicurazione di rendita.....(indicare la tipologia di rendita assicurata)

Importi di premio o del capitale da convertire in rendita

Sesso: Maschio

Età	Rendita annua (in euro)		
	12.000	24.000	36.000
55			
60			
65			

Sesso: Femmina

Età	Rendita annua (in euro)		
	12.000	24.000	36.000
55			
60			
65			

Per tali contratti i premi o i capitali di conversione sono calcolati all'inizio del periodo di godimento e recano l'indicazione della tipologia di rendita prevista (vitalizia, temporanea, certa per un predefinito numero di anni e poi vitalizia, etc....). Laddove le

condizioni contrattuali prevedano l'esercizio di una pluralità di opzioni sono rappresentati gli importi relativi all'erogazione della rendita vitalizia ovvero, se non prevista, alla tipologia di erogazione più onerosa per il contraente. Non devono essere rappresentati gli importi di premio per le combinazioni non comprese nella sfera di applicazione della tariffa.

Allegato 3

SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Inserire la seguente frase: “La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP”.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto”.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Inserire:

- a) Denominazione, forma giuridica ed eventuale gruppo di appartenenza;
- b) Indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, comprensivo dell’indicazione dello Stato;
- c) Indirizzo della eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto, comprensivo dell’indicazione dello Stato;
- d) Recapito telefonico, sito *internet* e indirizzo di posta elettronica;
- e) Estremi del provvedimento di autorizzazione all’esercizio e numero di iscrizione all’albo delle imprese di assicurazione. Le imprese straniere specificano se operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi e indicano l’Autorità di vigilanza al cui controllo sono sottoposte. Richiamano altresì con caratteri grafici di particolare evidenza se investono il premio in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto oppure la durata fissa eventualmente prevista dal contratto.

Elencare le prestazioni assicurative previste dal contratto distinguendo tra prestazioni principali, accessorie e/o complementari, rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni.

Evidenziare con un’avvertenza gli eventuali periodi di sospensione o limitazione della copertura di rischi rinviando all’articolo delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Precisare che il capitale liquidabile alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi e dell’eventuale premio relativo ai rischi demografici.

Illustrare l’eventuale garanzia di conservazione del capitale o di riconoscimento di un tasso di interesse minimo, indicandone la relativa misura e l’eventuale consolidamento periodico; in caso contrario, specificare che il contratto prevede il riconoscimento della garanzia di minimo solo alla scadenza del contratto.

Indicare, relativamente ai contratti a premi unici ricorrenti, se sono previsti tassi di interesse garantiti variabili; rinviare all’articolo delle condizioni di assicurazione per la

descrizione dei meccanismi di variazione del tasso e per le modalità e i presupposti di applicazione delle modifiche.

Per i contratti con prestazioni espresse in valuta estera, evidenziare che il contraente assume un rischio di cambio ed indicarne gli effetti.

4. Premi

Specificare che il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all'età e sesso dell'assicurato e, per le coperture di rischio, al suo stato di salute ed alle attività professionali svolte.

Deve essere fornita un'adeguata informativa sull'impiego di formule tariffarie a premio naturale, con particolare riferimento agli effetti riconducibili all'incremento del premio al crescere dell'età dell'assicurato.

Indicare con caratteri grafici di particolari evidenza il numero minimo di annualità di premio da versare per maturare il diritto al riscatto del contratto o alla riduzione della prestazione a scadenza, specificando che in caso di mancato pagamento di tali annualità il contraente perde quanto versato.

Illustrare la periodicità di pagamento dei premi (premio unico, premi annui, premi unici ricorrenti...). Specificare i mezzi di pagamento del premio previsti dall'impresa.

Indicare la possibilità di frazionare i premi e rinviare al punto 6.1.1 per i relativi costi.

Rinviare alle condizioni di assicurazione per eventuali meccanismi di adeguamento automatico del premio.

Qualora le imprese facciano ricorso a tecniche di vendita *multilevel marketing* ed abbiano attribuito ai componenti della rete il potere di incassare premi assicurativi, inserire l'avvertenza che i componenti della rete di vendita *multilevel marketing* possono ricevere esclusivamente i mezzi di pagamento previsti dall'articolo 47, comma 3 lettera a) e b) del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 che abbiano quale beneficiario o intestatario l'impresa di assicurazione.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Descrivere sinteticamente i criteri di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili (indicando ad esempio se è presente una gestione separata, un conto tecnico ecc...) rinviando all'articolo delle condizioni di assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione e, qualora prevista, al regolamento della gestione separata che forma parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Rinviare alla Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto.

Esprimere l'impegno a consegnare al contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il è informato che il contratto è concluso.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

6. Costi

6.1. Costi gravanti direttamente sul contraente

6.1.1. Costi gravanti sul premio

Illustrare in forma tabellare tutti i costi applicati ai premi versati, siano essi espressi in valore percentuale e/o in valore assoluto, specificandone la natura ed evidenziando le spese di emissione del contratto. I valori percentuali devono essere rappresentati fino al primo decimale.

Per i contratti per i quali i costi gravanti sul premio risultano essere funzione dell'età, del sesso dell'assicurato, della durata contrattuale e/o dell'importo dei premi, la tabella,

al fine di non appesantire eccessivamente la documentazione contrattuale e nel rispetto della completezza dell'informativa, può riportare i costi espressi per fasce (di età e/o durata). La definizione delle fasce deve comportare una oscillazione dei valori di costo indicati non superiore allo 0,2%.

6.1.2. Costi per riscatto

Indicare i costi, siano essi espressi in valore percentuale e/o in valore assoluto, applicati in caso di riscatto. Per i contratti che prevedono la determinazione del valore di riscatto scontando la prestazione assicurata per il numero di anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza ad un tasso prefissato, riportare in forma tabellare le percentuali di riduzione della prestazione per le diverse durate residue espresse in anni interi.

Nel caso in cui il tasso non sia determinato ma determinabile in base ad un parametro predefinito nelle condizioni contrattuali, adottare il livello del parametro in vigore al momento della redazione della Nota informativa. In tale ultimo caso inserire l'avvertenza che i valori rappresentati sono soggetti alle variazioni del parametro previsto nel meccanismo di determinazione del valore di riscatto.

6.1.3. Costi per l'erogazione della rendita

Indicare i costi, determinati in misura fissa e/o in percentuale, relativi alle spese di pagamento della rendita. L'indicazione deve essere riferita alle diverse modalità di frazionamento della rendita annua contrattualmente previste.

6.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Qualora la rivalutazione avvenga sulla base del rendimento di una gestione separata, indicare, in forma tabellare, la percentuale trattenuta dall'impresa sul rendimento conseguito dalla gestione separata, con l'eventuale misura di rendimento minima trattenuta. Laddove l'impresa prelevi dei costi direttamente dai proventi della gestione separata, indicarne la relativa misura espressa in punti percentuali assoluti.

In presenza di altre modalità di partecipazione agli utili indicare, anche in forma tabellare, tutti i costi trattenuti.

ooo__ooo

Avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo di cui al presente paragrafo, specificare, anche in forma tabellare, la quota parte percepita in media dagli intermediari.¹ In alternativa è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto.

7. Sconti

Inserire un' "Avvertenza" sull'eventualità che l'impresa o l'intermediario possano applicare sconti di premio.

8. Regime fiscale

Indicare il trattamento fiscale applicabile al contratto.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

¹La quota parte retrocessa in media ai distributori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali *rappels* e partecipazioni agli utili.

9. Modalità di perfezionamento del contratto

Rinviare all'articolo delle condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

10. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

Indicare che il contraente ha facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi; inserire un'avvertenza circa gli eventuali effetti negativi della risoluzione e rinviare all'articolo delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

11. Riscatto e riduzione

Specificare se il contratto riconosce un valore di riduzione e di riscatto, evidenziando con caratteri grafici di particolare evidenza l'ipotesi in cui tali valori non siano previsti. Rinviare all'articolo delle condizioni di assicurazione per le modalità di determinazione dei valori di riscatto (ove necessario, tramite rinvio al punto 6.1.2.) e di riduzione. Indicare la facoltà di procedere alla riattivazione del contratto, rinviando all'articolo delle condizioni di assicurazione per modalità, termini e condizioni economiche. Precisare con caratteri grafici di maggiore evidenza se esiste l'eventualità che i valori sopra citati risultino inferiori ai premi versati.

Indicare gli estremi (indirizzo, telefono, fax e e-mail) dell'ufficio dell'impresa cui rivolgersi per ottenere informazioni su detti valori.

Rinviare al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E per l'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto e riduzione, precisando che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

12. Revoca della proposta

Indicare le modalità con cui la revoca della proposta deve essere comunicata all'impresa, specificando che il rimborso delle somme eventualmente pagate dal contraente deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

13. Diritto di recesso

Indicare le modalità e i termini per l'esercizio del recesso. Specificare che l'impresa è tenuta al rimborso del premio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui al punto 6.1.1, a condizione che le stesse siano quantificate nella proposta e nel contratto, nonché la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

14. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Rinviare all'articolo delle condizioni di assicurazione che indica la documentazione che il contraente o il beneficiario sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte dell'impresa; specificare i termini per il pagamento concessi all'impresa richiamando l'attenzione del contraente sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta entro detti termini anche avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di utilizzo di un modulo prestampato di richiesta di liquidazione recante l'elenco dei documenti da consegnare per le varie ipotesi, rinviare a tale modulo, precisando che lo stesso è incluso nella documentazione contrattuale.

15. Legge applicabile al contratto

Indicare la legge applicabile al contratto.

16. Lingua

Indicare che il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

17. Reclami²

Descrivere la procedura da seguire per la presentazione dei reclami prevista dalle disposizioni vigenti.

Specificare le modalità di presentazione dei reclami all'impresa, indicando la funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi ed i relativi recapiti.

Illustrare i casi in cui rivolgere il reclamo all'ISVAP.

Indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente³ chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Descrivere le modalità di presentazione dei reclami all'ISVAP.

Indicare che resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

18. Informativa in corso di contratto

Illustrare che l'impresa è tenuta a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni di assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione.

19. Conflitto di interessi

Descrivere le situazioni di conflitto di interesse, anche derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

Indicare che in ogni caso l'impresa, pur in presenza del conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

Rinvia al rendiconto annuale della gestione separata per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli assicurati; per le utilità rappresentate da servizi, indicare nel predetto rendiconto il relativo valore monetario.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

Inserire la seguente frase: ***“La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell'assicurato.***

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) ***il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;***
- b) ***una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al”.*** Indicare che la misura di rivalutazione è ottenuta scorpendo l'eventuale tasso di interesse tecnico già riconosciuto nel calcolo del capitale assicurato iniziale.

² Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni del presente paragrafo indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.

³ Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index.en.htm

Indicare che: **“I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l’impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili”.**

Indicare che: **“I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l’impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate”.**

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito:%
- Età dell’assicurato:
- Durata:
- Sesso dell’assicurato:
- Eventuali altre ipotesi:

Anni trascorsi	Premio annuo	Cumulo dei premi annui	Capitale assicurato alla fine dell’anno	Interruzione del pagamento dei premi		
				Valore di riscatto alla fine dell’anno	Capitale ridotto alla fine dell’anno	Capitale ridotto alla scadenza
1						
2						
3						
...						
...						
...						
Scadenza						

Riportare la seguente frase: **“L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo il pagamento diannualità di premio** (indicare il numero di annualità).

Adattare opportunamente la precedente frase per i contratti che prevedono una garanzia di rendimento solo a scadenza.

IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario:%
- Eventuali prelievi sul rendimento:.....
- Aliquota di retrocessione:%
- Tasso di rendimento retrocesso:.....%
- Età dell’assicurato:
- Durata:
- Sesso dell’assicurato:
- Eventuali altre ipotesi:

Anni trascorsi	Premio annuo	Cumulo dei premi annui	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Interruzione del pagamento dei premi		
				Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla scadenza
1						
2						
3						
...						
...						
...						
Scadenza						

Qualora il capitale assicurato in caso di morte sia diverso dal capitale in caso di vita, integrare le tabelle esemplificative. Adattare le tabelle anche nel caso in cui la tariffa non determini prestazioni ridotte.

Indicare che le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

* * *

Inserire la seguente frase: ***“.....(indicare la denominazione dell’impresa) è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa”.***

Il rappresentante legale

Generalità e firma autografa

Allegato 4

SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI PURO RISCHIO¹

Inserire le seguenti frasi: **“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP”.**

“Il contraente deve prendere visione prima delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza”.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Inserire:

- a) Denominazione, forma giuridica ed eventuale gruppo di appartenenza;
- b) Indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, comprensivo dell’indicazione dello Stato;
- c) Indirizzo della eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto, comprensivo dell’indicazione dello Stato;
- d) Recapito telefonico, sito *internet* e indirizzo di posta elettronica;
- e) Estremi del provvedimento di autorizzazione all’esercizio e il numero di iscrizione all’albo delle imprese di assicurazione. Le imprese straniere specificano se operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi e indicano l’Autorità di vigilanza al cui controllo sono sottoposte. Richiamano altresì con caratteri grafici di particolare evidenza se investono il premio in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa²

Indicare, in milioni di euro, l’ammontare del patrimonio netto, specificando la parte relativa al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali.

Indicare l’indice di solvibilità riferito alla gestione vita precisando che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto oppure la durata fissa eventualmente prevista dal contratto.

Inserire la seguente frase **“Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative.”**³

- a) **Prestazioni in caso di decesso**
- b) **Prestazioni in caso di invalidità**

¹ Lo schema deve essere opportunamente adattato per tenere conto delle caratteristiche della copertura offerta.

² I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato.

³ Indicare solo quelle presenti nel contratto.

- c) **Prestazioni in casi di malattia grave/perdita di autosufficienza/inabilità di lunga durata**
- d) **Coperture complementari**
- e) **Opzioni contrattuali**

Rinviare agli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni. Segnalare con un'avvertenza gli eventuali periodi di sospensione o limitazione della copertura di rischi rinviando all'articolo delle condizioni di assicurazione.

Richiamare, con caratteri grafici di particolare evidenza, l'attenzione del contraente sulla necessità di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute in proposta relative alla compilazione del questionario sanitario.

4. Premi

Specificare che il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all'età e sesso dell'assicurato al suo stato di salute ed alle attività professionali svolte.

Deve essere fornita un'adeguata informativa sull'impiego di formule tariffarie a premio naturale con particolare riferimento agli effetti riconducibili all'incremento del premio al crescere dell'età dell'assicurato.

Indicare con caratteri grafici di particolari evidenza il numero minimo di annualità di premio da versare per maturare il diritto al riscatto del contratto o alla riduzione della prestazione a scadenza, specificando che in caso di mancato pagamento di tali annualità il contraente perde quanto versato.

Illustrare la periodicità di pagamento dei premi (premio unico, premi annui, premi unici ricorrenti...). Specificare i mezzi di pagamento del premio previsti dall'impresa.

Indicare la possibilità di frazionare i premi e rinviare al punto 6.1.1 per i relativi costi.

Rinviare all'articolo delle condizioni di assicurazione per eventuali meccanismi di adeguamento automatico del premio.

Qualora le imprese facciano ricorso a tecniche di vendita *multilevel marketing* ed abbiano attribuito ai componenti della rete il potere di incassare premi assicurativi, inserire l'avvertenza che i componenti della rete di vendita *multilevel marketing* possono ricevere esclusivamente i mezzi di pagamento previsti dall'articolo 47, comma 3 lettera a) e b) del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 che abbiano quale beneficiario o intestatario l'impresa di assicurazione.

Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento l'impresa riporta tutti i costi a carico del contraente e del debitore/assicurato, con indicazione della quota parte percepita in media dall'intermediario, espressa sia in valore assoluto che percentuale⁴. Inserire un'"Avvertenza" che in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento l'impresa restituisce al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

Rinviare all'articolo delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

⁴ La quota parte retrocessa in media all'intermediario deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali *rappels* e partecipazioni agli utili.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Richiamare l'attenzione del contraente sull'esistenza di eventuali meccanismi di partecipazione agli utili in qualsiasi forma attuati, rinviando all'articolo delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

6. Costi

6.1. Costi gravanti direttamente sul contraente

6.1.1. Costi gravanti sul premio

Illustrare in forma tabellare tutti i costi applicati ai premi versati (compreso il costo per la visita medica, se presente⁵), siano essi espressi in valore percentuale e/o in valore assoluto, specificandone la natura ed evidenziando le spese di emissione del contratto. I valori percentuali devono essere rappresentati fino al primo decimale.

Per i contratti per i quali i costi gravanti sul premio risultano essere funzione dell'età, del sesso dell'assicurato, della durata contrattuale e/o dell'importo dei premi, la tabella, al fine di non appesantire eccessivamente la documentazione contrattuale e nel rispetto della completezza dell'informativa, può riportare i costi espressi per fasce (di età e/o durata). La definizione delle fasce deve comportare una oscillazione dei valori di costo indicati non superiore allo 0,2%.

6.1.2. Costi per riscatto

Indicare i costi, siano essi espressi in valore percentuale e/o in valore assoluto, applicati in caso di riscatto. Per i contratti che prevedono la determinazione del valore di riscatto scontando la prestazione assicurata per il numero di anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza ad un tasso prefissato, riportare in forma tabellare le percentuali di riduzione della prestazione per le diverse durate residue espresse in anni interi.

Nel caso in cui il tasso non sia determinato ma determinabile in base ad un parametro predefinito nelle condizioni contrattuali, adottare il livello del parametro in vigore al momento della redazione della Nota informativa. In tale ultimo caso inserire l'avvertenza che i valori rappresentati sono soggetti alle variazioni del parametro previsto nel meccanismo di determinazione del valore di riscatto.

6.1.3. Costi per l'erogazione della rendita

Indicare i costi, determinati in misura fissa e/o in percentuale, relativi alle spese di pagamento della rendita. L'indicazione deve essere riferita alle diverse modalità di frazionamento della rendita annua contrattualmente previste.

6.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Indicare, anche in forma tabellare, tutti i costi trattenuti in relazione alle modalità di partecipazione agli utili previste contrattualmente.

---0000---

⁵ Nel caso in cui non sia possibile quantificare a priori il costo per la visita medica, in Nota informativa dovrà essere riportata un'avvertenza su eventuali altri oneri per accertamenti medici, indicando il minimo ed il massimo del relativo costo.

Avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo di cui al presente paragrafo, specificare, anche in forma tabellare, la quota parte percepita in media dagli intermediari.⁶ In alternativa è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto.

7. Sconti

Inserire un'"Avvertenza" sull'eventualità che l'impresa o l'intermediario possano applicare sconti di premio, indicando le condizioni di applicabilità degli stessi.

8. Regime fiscale

Indicare il trattamento fiscale applicabile al contratto.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

9. Modalità di perfezionamento del contratto

Rinviare all'articolo delle condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

10. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

Indicare che il contraente ha facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi; inserire un'avvertenza circa gli eventuali effetti negativi della risoluzione e rinviare all'articolo delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

11. Riscatto e riduzione

Specificare se il contratto riconosce un valore di riduzione e di riscatto, evidenziando con caratteri grafici di particolare evidenza l'ipotesi in cui tali valori non siano previsti.

Rinviare all'articolo delle condizioni di assicurazione per le modalità di determinazione dei valori di riscatto (ove necessario, tramite rinvio al punto 6.1.2.) e di riduzione.

Indicare la facoltà di procedere alla riattivazione del contratto, rinviando all'articolo delle condizioni di assicurazione per modalità, termini e condizioni economiche.

Indicare gli estremi (indirizzo, telefono, fax e e-mail) dell'ufficio dell'impresa cui rivolgersi per ottenere informazioni su detti valori.

Precisare con caratteri grafici di maggiore evidenza se esiste l'eventualità che i valori sopra citati risultino inferiori ai premi versati.

12. Revoca della proposta

Indicare le modalità con cui la revoca della proposta deve essere comunicata all'impresa, specificando che il rimborso delle somme eventualmente pagate dal contraente deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

13. Diritto di recesso

Indicare le modalità e i termini per l'esercizio del recesso. Specificare che l'impresa è tenuta al rimborso del premio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui al punto 6.1.1, a condizione che le stesse siano quantificate nella proposta e nel contratto, nonché la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

⁶La quota parte retrocessa in media ai distributori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali *rappels* e partecipazioni agli utili.

14. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Rinviare all'articolo delle condizioni di assicurazione che indica la documentazione che il contraente o il beneficiario sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte dell'impresa; specificare i termini per il pagamento concessi all'impresa richiamando l'attenzione del contraente sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente, e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta entro detti termini, anche avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di utilizzo di un modulo prestampato di richiesta di liquidazione recante l'elenco dei documenti da consegnare per le varie ipotesi, rinviare a tale modulo, precisando che lo stesso è incluso nella documentazione contrattuale.

15. Legge applicabile al contratto

Indicare la legge applicabile al contratto.

16. Lingua in cui è redatto il contratto

Indicare che il contratto, e ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

17. Reclami⁷

Descrivere la procedura da seguire per la presentazione dei reclami prevista dalle disposizioni vigenti.

Specificare le modalità di presentazione dei reclami all'impresa, indicando la funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi ed i relativi recapiti.

Illustrare i casi in cui rivolgere il reclamo all'ISVAP.

Indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente⁸ chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Descrivere le modalità di presentazione dei reclami all'ISVAP.

Indicare che resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

18. Informativa in corso di contratto

Illustrare che l'impresa è tenuta a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni di assicurazione per l'assegnazione della partecipazione agli utili, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa.

19. Comunicazioni del contraente alla società

Richiamare l'attenzione del contraente sulle disposizioni di cui all'articolo 1926 del codice civile in merito alle comunicazioni da rendere all'impresa in caso di modifiche di professione dell'assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto.

20. Conflitto di interessi

Descrivere le situazioni di conflitto di interesse, anche derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

⁷ Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni del presente paragrafo indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.

⁸ Il sistema competente è individuabile accedendo al sito *internet*: http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index.en.htm

Indicare che in ogni caso l'impresa, pur in presenza del conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

* * *

Inserire la seguente frase: “.....(**indicare la denominazione dell'impresa**) è **responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa**”.

Il rappresentante legale

Generalità e firma autografa

Allegato 5

DOCUMENTO INFORMATIVO PER LE OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE

Il documento deve contenere tutte le indicazioni sulle modifiche qualitative e quantitative delle prestazioni conseguenti alla trasformazione e sugli eventuali limiti alla conservazione dei diritti acquisiti con il contratto originario, con particolare riferimento all'eventuale eliminazione o riduzione della copertura per il caso di morte e all'eventuale perdita di garanzia di conservazione del capitale a scadenza e/o di rendimento minimo finanziario o di riduzione dello stesso.

In particolare il documento, redatto in forma tabellare a sezioni contrapposte relative ai contenuti del contratto originario e di quello risultante dalla trasformazione, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1. le eventuali modifiche dei termini contrattuali (decorrenza, durata, scadenza);
2. le eventuali modifiche del premio dovuto e dei mezzi di pagamento;
3. la tipologia di prestazione assicurata; particolare rilievo deve essere dato ai casi in cui la prestazione del contratto derivante da trasformazione comporti rischi finanziari a carico degli assicurati (contratti *unit linked* e *index linked*), sottolineandone le caratteristiche e le specificità rispetto a quelle del contratto originario;
4. l'eventuale perdita di garanzia di capitale o di un rendimento minimo finanziario;
5. le eventuali differenze in termini di tasso minimo di rendimento garantito, anche con riferimento alle diverse modalità di attribuzione e consolidamento (annuale, solo a scadenza,.....);
6. l'eventuale eliminazione o riduzione della copertura per il caso di morte;
7. gli eventuali effetti negativi sulle prestazioni, anche su quelle derivanti dall'esercizio di opzioni contrattuali, dovuti all'adozione di nuove basi tecniche, diverse da quelle finanziarie;
8. l'indicazione di eventuali periodi di carenza della copertura per il caso di morte;
9. le condizioni regolanti la determinazione del valore di riscatto e gli effetti dell'operazione di trasformazione sull'esercizio del diritto di riscatto;
10. il trattamento fiscale.

Il documento deve inoltre prevedere:

1. l'indicazione analitica di ogni eventuale costo addebitato, sotto qualsiasi forma, e nel rispetto delle disposizioni della Circolare ISVAP 106/98, per oneri amministrativi inerenti all'operazione di trasformazione;
2. il criterio di impiego e di gestione delle disponibilità maturate sul contratto trasformando;
3. l'indicazione della facoltà o meno del contraente di avvalersi del diritto di recesso entro trenta giorni dall'operazione di trasformazione e degli effetti conseguenti.

Allegato 6

SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI¹

Inserire le seguenti frasi: **“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP”.**

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza”.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Inserire:

- a) Denominazione, forma giuridica ed eventuale gruppo di appartenenza;
- b) Indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, comprensivo dell’indicazione dello Stato;
- c) Indirizzo dell’eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto, comprensivo dell’indicazione dello Stato;
- d) Recapito telefonico, sito *internet* e indirizzo di posta elettronica;
- e) Estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e il numero di iscrizione all'albo delle imprese di assicurazione. Le imprese straniere specificano se operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi e indicano l’Autorità di vigilanza al cui controllo sono sottoposte.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa²

Indicare, in milioni di euro, l’ammontare del patrimonio netto, specificando la parte relativa al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali.

Indicare l’indice di solvibilità riferito alla gestione danni precisando che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Specificare se il contratto è stipulato con o senza tacito rinnovo, inserendo una specifica “Avvertenza” sui termini e sulle modalità per l’esercizio della disdetta nonché sugli effetti che ne conseguono, rinviando all’articolo delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Indicare sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione che le regolamentano. Inserire una specifica “Avvertenza” sulla presenza di limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero di condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo, rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Inserire una specifica “Avvertenza” sulla presenza di franchigie, scoperti e massimali, rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Per

¹ Lo schema deve essere opportunamente adattato per tenere conto delle caratteristiche della copertura offerta.

² I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato.

facilitarne la comprensione da parte del contraente, illustrare il relativo meccanismo di funzionamento mediante esemplificazioni numeriche.

In caso di assicurazione parziale rinviare all'articolo delle condizioni di assicurazione per gli effetti.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Inserire l' "Avvertenza" che eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Rinviare agli articoli delle condizioni di polizza per le conseguenze.

Inserire un' "Avvertenza" sulla presenza di cause di nullità, rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Indicare che l'assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione. Illustrare in forma esemplificativa, nell'ambito delle coperture offerte dal contratto, almeno un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio.

6. Premi

Illustrare la periodicità di pagamento del premio. Specificare i mezzi di pagamento del premio previsti dall'impresa.

Indicare la possibilità di frazionare il premio ed indicare i relativi oneri aggiuntivi, se previsti.

Inserire un' "Avvertenza" sull'eventualità che l'impresa o l'intermediario possano applicare sconti di premio, indicando le condizioni di applicabilità degli stessi.

Qualora le imprese facciano ricorso a tecniche di vendita *multilevel marketing* ed abbiano attribuito ai componenti della rete il potere di incassare premi assicurativi, inserire l'avvertenza di cui all'articolo 44, comma 2, lettera d), del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.

Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento l'impresa riporta tutti i costi a carico del contraente e del debitore/assicurato, con indicazione della quota parte percepita in media dall'intermediario, espressa sia in valore assoluto che percentuale³. Inserire un' "Avvertenza" che in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento l'impresa restituisce al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

Rinvia all'articolo delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

7. Rivalse.

Inserire una specifica "Avvertenza" sulla presenza di rivalse, illustrandone il significato e rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione per i presupposti e per gli effetti per il contraente.

8. Diritto di recesso

³ La quota parte retrocessa in media all'intermediario deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali *rappels* e partecipazioni agli utili.

Inserire una specifica “Avvertenza” sulla presenza del diritto di recesso per il contraente, per l’impresa ovvero per entrambi, rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.

In particolare, nei contratti di durata pluriennale specificare con caratteri di particolare evidenza la facoltà per il contraente di recedere, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Indicare i termini entro i quali i diritti derivanti dal contratto si prescrivono ovvero sono sottoposti a decadenza.

10. Legge applicabile al contratto

Indicare la legge applicabile al contratto.

11. Regime fiscale

Indicare il trattamento fiscale applicabile al contratto.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo

Inserire una specifica “Avvertenza” sull’esistenza di modalità e di termini per la denuncia del sinistro e sulle eventuali spese per la ricerca e stima del danno. Rinviare agli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

Nel caso di contratto di assicurazione **ramo tutela legale** e **ramo assistenza**, inserire una specifica “Avvertenza” sull’eventuale affidamento ad un’impresa terza della gestione dei sinistri, rinviando all’articolo delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

13. Reclami⁴

Descrivere la procedura da seguire per la presentazione dei reclami prevista dalle disposizioni vigenti.

Specificare le modalità di presentazione dei reclami all’impresa, indicando la funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi ed i relativi recapiti.

Illustrare i casi in cui rivolgere il reclamo all’ISVAP.

Indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente⁵ chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Descrivere le modalità di presentazione dei reclami all’ISVAP.

Indicare che resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sia previsto l’arbitrato inserire l’”Avvertenza” che è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità giudiziaria.

* * *

⁴ Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni del presente paragrafo indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.

⁵ Il sistema competente è individuabile accedendo al sito *internet*: http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index.en.htm

Inserire la seguente frase: “.....(*indicare la denominazione dell’impresa*) è *responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa*”.

Il rappresentante legale

Generalità e firma autografa

Allegato 7

SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI

Inserire le seguenti frasi: **“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP”.**

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza”.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Inserire:

- a) Denominazione, forma giuridica ed eventuale gruppo di appartenenza;
- b) Indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, comprensivo dell’indicazione dello Stato;
- c) Indirizzo dell’eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto, comprensivo dell’indicazione dello Stato;
- d) Recapito telefonico, sito *internet* e indirizzo di posta elettronica;
- e) Estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e il numero di iscrizione all'albo delle imprese di assicurazione. Le imprese straniere specificano se operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi e indicano l’Autorità di vigilanza al cui controllo sono sottoposte.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa¹

Indicare, in milioni di euro, l’ammontare del patrimonio netto, specificando la parte relativa al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali.

Indicare l’indice di solvibilità riferito alla gestione danni precisando che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Specificare se il contratto è stipulato con o senza tacito rinnovo, inserendo una specifica “Avvertenza” sui termini e sulle modalità per l’esercizio della disdetta nonché sugli effetti che ne conseguono. Rinviare all’articolo delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Indicare sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione che le regolamentano. Inserire una specifica “Avvertenza” sulla presenza di limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero di condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Rinviare agli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Inserire una specifica “Avvertenza” sulla presenza di franchigie, scoperti e massimali, rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Per

¹ I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato.

facilitarne la comprensione da parte del contraente, illustrare il relativo meccanismo di funzionamento mediante esemplificazioni numeriche.

Inserire una specifica "Avvertenza" sulla presenza di un limite massimo di età assicurabile, rinviando all'articolo delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Inserire l'"Avvertenza" che eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Rinviare agli articoli delle condizioni di polizza per la descrizione di tali conseguenze.

Inserire un'"Avvertenza" sulla presenza di cause di nullità, rinviando all'articolo delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione

Indicare che l'assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio e delle variazioni nella professione, rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione. Illustrare in forma esemplificativa, nell'ambito delle coperture offerte dal contratto, almeno un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio.

6. Premi

Illustrare la periodicità di pagamento del premio. Specificare i mezzi di pagamento del premio previsti dall'impresa.

Indicare la possibilità di frazionare il premio ed indicare i relativi oneri aggiuntivi, se previsti.

Inserire un'"Avvertenza" sull'eventualità che l'impresa o l'intermediario possano applicare sconti di premio, indicando le condizioni di applicabilità degli stessi.

Qualora le imprese facciano ricorso a tecniche di vendita *multilevel marketing* ed abbiano attribuito ai componenti della rete il potere di incassare premi assicurativi, inserire l'avvertenza di cui all'articolo 44, comma 2, lettera d), del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.

7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Indicare se le somme assicurate e il premio sono soggetti ad adeguamento, rinviando all'articolo delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

8. Diritto di recesso

Inserire una specifica "Avvertenza" sulla presenza del diritto di recesso per il contraente, per l'impresa ovvero per entrambi, rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.

In particolare, nei contratti di durata pluriennale specificare con caratteri di particolare evidenza la facoltà per il contraente di recedere, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Indicare i termini entro i quali i diritti derivanti dal contratto si prescrivono ovvero sono sottoposti a decadenza.

10. Legge applicabile al contratto

Indicare la legge applicabile al contratto.

11. Regime fiscale

Indicare il trattamento fiscale applicabile al contratto.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Inserire una specifica "Avvertenza" sui seguenti aspetti: individuazione del momento di insorgenza del sinistro, esistenza di modalità e termini per la denuncia del sinistro, eventuali spese per l'accertamento del danno, ipotesi in cui è richiesta la visita medica. Rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

13. Reclami²

Descrivere la procedura da seguire per la presentazione dei reclami prevista dalle disposizioni vigenti.

Specificare le modalità di presentazione dei reclami all'impresa, indicando la funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi ed i relativi recapiti.

Illustrare i casi in cui rivolgere il reclamo all'ISVAP.

Indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente³ chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Descrivere le modalità di presentazione dei reclami all'ISVAP.

Indicare che resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sia previsto l'arbitrato inserire l'"Avvertenza" che è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Indicare che il luogo di svolgimento dell'arbitrato è la città sede dell'Istituto di medicina legale più vicina all'assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli.

* * *

Inserire la seguente frase: ***".....(indicare la denominazione dell'impresa) è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa"***.

Il rappresentante legale

Generalità e firma autografa

² Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni del presente paragrafo indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.

³ Il sistema competente è individuabile accedendo al sito *internet*: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index.en.htm

Allegato 8

SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA

Inserire le seguenti frasi: “La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP”.

“Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.”

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Inserire:

- a) Denominazione, forma giuridica ed eventuale gruppo di appartenenza;
- b) Indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, comprensivo dell’indicazione dello Stato;
- c) Indirizzo dell’eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto, comprensivo dell’indicazione dello Stato;
- d) Recapito telefonico, sito *internet* e indirizzo di posta elettronica;
- e) Estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e il numero di iscrizione all'albo delle imprese di assicurazione. Le imprese straniere specificano se operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi e indicano l’Autorità di vigilanza al cui controllo sono sottoposte.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa¹

Indicare, in milioni di euro, l’ammontare del patrimonio netto, specificando la parte relativa al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali.

Indicare l’indice di solvibilità riferito alla gestione danni precisando che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Specificare se il contratto è stipulato con o senza tacito rinnovo, inserendo una specifica “Avvertenza” sui termini e sulle modalità per l’esercizio della disdetta nonché sugli effetti che ne conseguono. Rinviare all’articolo delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Indicare sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto, rinviano agli articoli delle condizioni di assicurazione che le regolamentano. Inserire una specifica “Avvertenza” sulla presenza di limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero di condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Rinviare all’articolo delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Inserire una specifica “Avvertenza” sulla presenza di franchigie, scoperti e massimali, rinviano agli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Per

¹ I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato.

facilitarne la comprensione da parte del contraente, illustrare il relativo meccanismo di funzionamento mediante esemplificazioni numeriche.

Inserire una specifica “Avvertenza” sulla presenza di un limite massimo di età assicurabile, rinviando all’articolo delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

4. Periodi di carenza contrattuali

Inserire una specifica “Avvertenza” sulla presenza di eventuali carenze, rinviando all’articolo delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario sanitario - Nullità

Inserire l’ “Avvertenza” che eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Rinviare agli articoli delle condizioni di assicurazione per le conseguenze. Inserire un’ “Avvertenza” sulla necessità di rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dal questionario sanitario.

Inserire un’ “Avvertenza” sulla presenza di cause di nullità, rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione

Indicare che l’assicurato deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio e delle variazioni nella professione, rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione. Illustrare in forma esemplificativa, nell’ambito delle coperture offerte dal contratto, almeno un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio.

7. Premi

Illustrare la periodicità di pagamento del premio. Specificare i mezzi di pagamento del premio previsti dall’impresa.

Indicare la possibilità di frazionare il premio ed indicare i relativi oneri aggiuntivi, se previsti.

Inserire un’ “Avvertenza” sull’eventualità che l’impresa o l’intermediario possano applicare sconti di premio, indicando le condizioni di applicabilità degli stessi.

Qualora le imprese facciano ricorso a tecniche di vendita *multilevel marketing* ed abbiano attribuito ai componenti della rete il potere di incassare premi assicurativi, inserire l’avvertenza di cui all’articolo 44, comma 2, lettera d), del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.

8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Indicare se le somme assicurate e il premio sono soggetti ad adeguamento, rinviando all’articolo delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

9. Diritto di recesso

Inserire una specifica “Avvertenza” sulla presenza del diritto di recesso per il contraente, per l’impresa ovvero per entrambi, rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.

In particolare, nei contratti di durata pluriennale specificare con caratteri di particolare evidenza la facoltà per il contraente di recedere, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Indicare i termini entro i quali i diritti derivanti dal contratto si prescrivono ovvero sono sottoposti a decadenza.

11. Legge applicabile al contratto

Indicare la legge applicabile al contratto.

12. Regime fiscale

Indicare il trattamento fiscale applicabile al contratto.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo

Inserire una specifica “Avvertenza” sui seguenti aspetti: individuazione del momento di insorgenza del sinistro, esistenza di modalità e termini per la denuncia del sinistro, eventuali spese per l’accertamento del danno, ipotesi in cui è richiesta la visita medica, termine minimo e massimo entro il quale l’impresa effettua l’accertamento della malattia.

Rinviare agli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

14. Assistenza diretta - Convenzioni

Inserire una specifica “Avvertenza” nei casi in cui la copertura assicurativa venga prestata anche nella forma dell’assistenza diretta, dando evidenza delle conseguenze derivanti dal mancato avalimento da parte del contraente dei centri e dei medici convenzionati. Rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione per le modalità e i termini per l’attivazione presso la centrale operativa.

Rinviare al sito *internet* dell’impresa per l’elenco aggiornato dei centri e dei medici convenzionati.

15. Reclami²

Descrivere la procedura da seguire per la presentazione dei reclami prevista dalle disposizioni vigenti.

Specificare le modalità di presentazione dei reclami all’impresa, indicando la funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi ed i relativi recapiti.

Illustrare i casi in cui rivolgere il reclamo all’ISVAP.

Indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente³ chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Descrivere le modalità di presentazione dei reclami all’ISVAP.

Indicare che resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

16. Arbitrato

Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sia previsto l’arbitrato inserire l’”Avvertenza” che è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità giudiziaria.

² Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni del presente paragrafo indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.

³ Il sistema competente è individuabile accedendo al sito *internet*: http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index.en.htm

Indicare che il luogo di svolgimento dell'arbitrato è la città sede dell'Istituto di medicina legale più vicina all'assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli.

* * *

Inserire la seguente frase: **“.....(indicare la denominazione dell'impresa) è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa”**.

Il rappresentante legale

Generalità e firma autografa

Allegato 9

SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI¹

Inserire la seguente frase: **“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP”.**

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che è possibile richiedere presso i punti vendita e nel sito *internet* dell’impresa il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione ai diversi tipi di veicolo o natante che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale dallo stesso indicata tra le possibili offerte dall’impresa.

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Inserire:

- a) Denominazione, forma giuridica ed eventuale gruppo di appartenenza;
- b) Indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, comprensivo dell’indicazione dello Stato;
- c) Indirizzo dell’eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto, comprensivo dell’indicazione dello Stato;
- d) Generalità e indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri qualora il contratto sia stipulato con imprese operanti sul territorio della Repubblica italiana in regime di libera prestazione di servizi;
- e) Recapito telefonico, sito *internet* e indirizzo di posta elettronica;
- f) Estremi del provvedimento di autorizzazione all’esercizio e il numero di iscrizione all’albo delle imprese di assicurazione. Le imprese di assicurazione comunitarie specificano se operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi e indicano l’Autorità di vigilanza al cui controllo sono sottoposte.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa²

Indicare, in milioni di euro, l’ammontare del patrimonio netto, specificando la parte relativa al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali.

Indicare l’indice di solvibilità riferito alla gestione danni precisando che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte

Riportare le formule tariffarie proposte per la specifica categoria di veicolo o natante indicandone sinteticamente il funzionamento.

Indicare sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto, rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione che le regolamentano. Inserire una specifica

¹ L’instestazione dovrà essere integrata con la categoria di veicolo cui la Nota informativa si riferisce tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 33, commi 4 e 5.

² I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato.

“Avvertenza” sulla presenza di limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero di condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Inserire una specifica “Avvertenza” sulla presenza di rivalse, illustrandone il significato e rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione per i presupposti e per gli effetti per il contraente.

Inserire una specifica “Avvertenza” sulla presenza di franchigie, scoperti e massimali, rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Per facilitarne la comprensione da parte del contraente, illustrare il relativo meccanismo di funzionamento mediante esemplificazioni numeriche.

Specificare se il contratto è stipulato con o senza tacito rinnovo, inserendo una specifica “Avvertenza” sui termini e sulle modalità per l’esercizio della disdetta nonché sugli effetti che ne conseguono. Rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3.1. Estensioni della copertura (eventuale)

Rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione per le eventuali estensioni.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

Rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione per l’indicazione dei soggetti esclusi dalla garanzia.

5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Inserire l’“Avvertenza” che eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione per le relative conseguenze.

Inserire un’“Avvertenza” sulla presenza di eventuali cause di nullità, rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

6. Premi

Illustrare la periodicità di pagamento del premio. Specificare i mezzi di pagamento del premio previsti dall’impresa.

Indicare che il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed esplicitare che il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall’impresa all’intermediario.

Indicare la possibilità di frazionare il premio ed indicare i relativi oneri aggiuntivi, se previsti.

Inserire un’“Avvertenza” sulla possibilità per il contraente di ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Qualora le imprese facciano ricorso a tecniche di vendita *multilevel marketing* ed abbiano attribuito ai componenti della rete il potere di incassare premi assicurativi, inserire l’avvertenza di cui all’articolo 44, comma 2, lettera d), del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.

7. Informativa in corso di contratto

Esprimere l'impegno a trasmettere al contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all'attestazione sullo stato del rischio, riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti. Indicare l'obbligo dell'impresa di comunicare tempestivamente al contraente, senza oneri per quest'ultimo, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

8. Attestazione sullo stato del rischio – classe di merito³

Indicare le modalità ed i termini di invio dell'attestazione sullo stato del rischio e il periodo di validità dello stesso.

Rinviare agli articoli delle condizioni di assicurazione per i meccanismi di assegnazione della classe di merito universale anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo.

Inserire un' "Avvertenza" che la classe di merito di conversione universale c.d. CU riportata sull'attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. auto di ciascuna compagnia.

9. Recesso

Illustrare la possibilità del contraente di recedere dal contratto in caso di variazioni tariffarie, indicando le relative modalità di esercizio nonché le conseguenze, con particolare riferimento al periodo di tolleranza.

Indicare le modalità di recesso in caso di variazioni tariffarie superiori al tasso programmato di inflazione.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Indicare i termini entro i quali i diritti derivanti dal contratto si prescrivono ovvero sono sottoposti a decadenza.

11. Regime fiscale

Indicare il trattamento fiscale applicabile al contratto.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Qualora le condizioni di assicurazione prevedano la possibilità di ottenere il risarcimento del danno in forma specifica rinviare al sito *internet* per la consultazione dell'elenco degli autoriparatori.

Inserire un'"Avvertenza" sui benefici in termini di riduzione di premio nel caso di scelta di contratto che preveda il risarcimento in forma specifica.

12. Procedura per il risarcimento del danno⁴

Richiamare l'attenzione dell'assicurato sulle ipotesi di applicazione della procedura di risarcimento diretto. Rinviare alle disposizioni normative e agli articoli delle condizioni di assicurazione per le procedure liquidative nel caso in cui sia applicabile la procedura di risarcimento diretto e nel caso in cui quest'ultima non sia applicabile.

Inserire una specifica "Avvertenza" sui termini per la denuncia del sinistro.

Rinviare al sito *internet* per l'indicazione dei competenti centri di liquidazione sinistri.

Indicare i termini entro i quali l'impresa deve liquidare il sinistro e deve effettuare il pagamento.

13. Incidenti stradali con controparti estere⁵

³ Riportare l'indicazione ove pertinente con la formula tariffaria.

⁴ Per i contratti di assicurazione di responsabilità civile per la circolazione dei natanti, riportare le indicazioni richieste nel presente paragrafo, quando compatibili.

Rinviare alle disposizioni normative e agli articoli delle condizioni di assicurazione per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento dei danni subiti in Italia e all'estero da veicoli immatricolati all'estero.

---000---

Riportare che in caso di sinistro avvenuto con veicolo o con natante non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

14. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro⁶

Indicare la possibilità, se prevista, di evitare o di ridurre la maggiorazione di premio dovuta in base alla formula tariffaria adottata, rimborsando all'impresa l'importo del sinistro liquidato. Specificare le modalità di esercizio di tale facoltà e le relative conseguenze, avuto anche riguardo alla procedura di risarcimento diretto.

15. Accesso agli atti dell'impresa

Indicare che i contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Indicare i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.

16. Reclami⁷

Descrivere la procedura da seguire per la presentazione dei reclami prevista dalle disposizioni vigenti.

Specificare le modalità di presentazione dei reclami all'impresa, indicando la funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi ed i relativi recapiti.

Illustrare i casi in cui rivolgere il reclamo all'ISVAP.

Indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente⁸ chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Descrivere le modalità di presentazione dei reclami all'ISVAP.

Indicare che resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

* * *

Inserire la seguente frase: ***“.....(indicare la denominazione dell'impresa) è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa”.***

Il rappresentante legale

Generalità e firma autografa

⁵ Per i contratti di assicurazione di responsabilità civile per la circolazione dei natanti, riportare le indicazioni richieste nel presente paragrafo, quando compatibili.

⁶ Riportare l'indicazione ove pertinente con la formula tariffaria.

⁷ Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni del presente paragrafo indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.

⁸ Il sistema competente è individuabile accedendo al sito *internet*: http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index.en.htm